

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)	»	40
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	41
GIUSTIZIA (II)	»	43
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	60
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	64
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	69
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	72
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	75
AFFARI SOCIALI (XII)	»	84
AGRICOLTURA (XIII)	»	91
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	92

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	<i>Pag.</i>	93
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	94
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	95
<i>INDICE GENERALE</i>	»	99

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, con riferimento alle disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione bilancio, nel rinviare, per una completa analisi delle sue implicazioni finanziarie, alla relativa sezione contenuta nella documentazione predisposta dagli Uffici della Camera, ricorda in primo luogo l'importanza dell'ar-

ticolo 1, il quale reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate e ulteriori disposizioni relative all'installazione delle reti di telecomunicazione. Tale disposizione integra quella presente all'articolo 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, che, modificato nel corso dell'esame alla Camera, già contiene disposizioni per accelerare l'installazione di reti di banda larga e già nel corso dell'esame in prima lettura in questo ramo del Parlamento è stata oggetto di ampio dibattito. Rileva che il Senato è intervenuto precisando che il programma di realizzazione delle infrastrutture dovrà essere elaborato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che indica gli obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica. Inoltre il Senato ha precisato che, nella ripartizione del fondo istituito per la realizzazione della banda larga, finanziato integralmente con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, dovrà essere rispettato il criterio della destinazione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto in via generale dalla legge

n. 289 del 2002 per la ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Senato ha poi inserito l'articolo 2, il quale disciplina, inserendo un nuovo articolo 18-ter nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, una nuova figura societaria, le società di consulenza finanziaria, consentendo l'esercizio di tale attività alle persone giuridiche costituite in forma di società per azioni e società a responsabilità limitata, a determinate condizioni stabilite dalla legge. In particolare, tali società potranno prestare consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, similmente a quanto già consentito dall'articolo 18-bis alle persone fisiche. Rileva poi che il Senato ha anche inserito l'articolo 12, che reca una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge n. 308 del 2004. Tra questi ricorda in primo luogo il c.d. « codice ambientale » di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Sul punto ritiene che il Governo dovrebbe assicurare che tale delega, come quella appunto contenuta nella legge n. 308 del 2004, potrà essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva poi che l'articolo 13, riguardante le procedure amministrative e contrattuali con cui si attuano gli interventi di cooperazione internazionale, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato. In particolare, il comma 3, precisa ora che, relativamente agli interventi di cooperazione allo sviluppo, il decreto del Ministro degli esteri di attuazione della disposizione dovrà rispettare il dettato del regolamento di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, volto ad assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri. Anche il comma 4 dell'articolo è stato integrato, prevedendo l'attribuzione di un carattere prioritario, nell'ambito degli interventi di

cooperazione, ai progetti di rimpatrio volontario di stranieri con permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica. Infine sono stati aggiunti i commi da 7 a 9, che prevedono incremento di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2009, dello stanziamento previsto per l'attuazione dell'Accordo per la realizzazione di attività di cooperazione in campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra Italia e Israele, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge n. 154 del 2002, coprendo il relativo onere attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti relativi all'attuazione dalle legge n. 49 del 1987, relativa alla cooperazione allo sviluppo, come determinati della Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Segnala poi che l'articolo 15, inserito invece nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, relative al contratto di vendita di pacchetti turistici e al Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici. In particolare, si prevede, al comma 1, che nel contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere inserita la dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il Fondo di garanzia previsto dall'articolo 100 del Codice nella misura stabilita dal comma 2 del medesimo articolo 100. Il comma 2 è volto a novellare proprio l'articolo 100 del Codice – che istituisce il fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici – aggiungendo un comma 3-bis ai sensi del quale le istanze di rimborso al Fondo di garanzia non sono soggette ad alcun termine di decadenza. Nel ricordare poi che gli articoli 17, 18 e 19 sono stati tutti inseriti al Senato, segnala che l'articolo 17 introduce alcune modifiche alla procedura di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, intervenendo sugli articoli 35 e 36 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In particolare, viene eliminato – a decorrere dal 1° luglio 2009 – il divieto per i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro a partecipare alle gare cui parte-

cipano i consorziati, laddove l'amministrazione si avvalga della facoltà di applicare l'esclusione automatica dell'offerta anomala per le gare di lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro e di forniture e servizi di importo pari o inferiore a 100 mila euro. Sul punto, tenuto conto che le norme intervengono su discipline riguardanti le procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici, chiede di acquisire dal rappresentante del Governo elementi di valutazione circa la conformità all'ordinamento comunitario delle previsioni introdotte, al fine di evitare il rischio di eventuali sanzioni. Segnala poi che l'articolo 18, sostituendo il comma 1228 della legge finanziaria per il 2007, dispone invece che per le finalità di sviluppo del settore del turismo il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati in attuazione di tale previsione, viene confermata l'autorizzazione di spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 già prevista a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria della disposizione, ricorda che le modalità applicative del comma 1228 dell'articolo 1, della legge finanziaria per il 2007, anche con riferimento alla destinazione delle risorse, sono state fissate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007 e dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo del 23 gennaio 2008. Segnala, peraltro, che la procedura prevista nell'attuale formulazione del predetto comma 1228, per l'attuazione delle disposizioni da esso recate, che ha dato luogo all'emanazione dei suddetti due decreti, non viene riproposta nel nuovo testo del comma 1228. Tutto ciò considerato, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'ambito di applicazione del citato comma 1228, come modificato dalla norma in esame, coincida sostanzialmente o meno con la

normativa vigente, ivi inclusi i sopraindicati due decreti, chiarendo, in questa seconda ipotesi se le relative risorse siano già state impegnate ed in caso affermativo se ciò possa essere compatibile con la realizzazione delle finalità della nuova disposizione in esame, a valere sulle medesime risorse. Ricorda ancora che l'articolo 19 prevede modifiche alla disciplina relativa alla composizione e alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale del turismo. Al riguardo, con riferimento alla disposizione di cui al comma 5 – che prevede che le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT siano svolte da un commissario straordinario fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione – ritiene opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse si intenda far fronte ai relativi oneri. Segnala ancora che l'articolo 25, introdotto al Senato, prevede, al comma 1, che il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'articolo 1 della legge n. 237 del 1999, sia trasformato in fondazione di diritto privato e assuma la denominazione di Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Alla Fondazione sono assegnati i compiti precedentemente svolti dal Centro per la documentazione, anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei « MAXXI Arte » e « MAXXI Architettura ». In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che il comma 2 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 1, comma 11, della legge n. 237 del 1999. Tale disposizione autorizzava la spesa di 6.200 milioni di lire (circa 3,2 milioni di euro) a decorrere dall'anno 2009 per l'organizzazione, la nomina di un curatore e il funzionamento del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e dei musei dell'audiovisivo e della fotografia. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 5605 del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale capitolo sulla base delle schede di analisi non è classificato come spesa autorizzata per legge, ma è una spesa rimodulabile di carattere di-

screzionale ed è stata oggetto delle riduzioni previste dall'articolo 60, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 112 del 2008. Nel bilancio per l'anno 2009 sono iscritte in conto competenza sul suddetto capitolo risorse pari a euro 1.638.591. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul suddetto capitolo risulta accantonata una somma pari all'intero stanziamento. Una parte di questo accantonamento, nella misura di 1.447 euro, è riconducibile al taglio lineare degli accantonamenti previsto dal decreto-legge n. 180 del 2008, in materia di istruzione, la restante parte, pari a 1.637.144 euro, è accantonata per la disposizione in esame. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Inoltre, il Governo dovrebbe chiarire se l'utilizzo delle suddette risorse, soprattutto con riferimento agli anni successivi al 2009, possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala ancora che l'articolo 26, introdotto al Senato, a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore, dispone, al comma 1, il trasferimento a titolo gratuito al Ministero per i beni e le attività culturali della titolarità della partecipazione azionaria detenuta da Italia Lavoro S.p.A. nella società Ales, Arte lavoro e Servizi s.p.a., costituita nel dicembre 1998 per svolgere attività di servizi di conservazione del patrimonio culturale. In base a tale previsione, il Ministero diviene azionista unico della società, il cui capitale sociale è attualmente detenuto nella misura del 30 per cento dal Ministero e nella misura del 70 per cento da Italia lavoro S.p.A. A seguito del trasferimento della partecipazione azionaria, il patrimonio di Italia Lavoro è ridotto in misura contabile corrispondente. Il trasferimento è finalizzato a « garantire la continuità occupazionale » del personale impiegato in Ales S.p.A., con riguardo, secondo quanto desumibile dalla rubrica dell'articolo, al personale impiegato in attività socialmente utili, attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.. Rileva ancora che l'articolo 27, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, al

comma 1 modifica alcune disposizioni dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 165 del 2007, che ha conferito una delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. La prima modifica recata dalla norma in esame attiene al termine per l'esercizio della delega, fissato dalla norma originaria in 18 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, e ora fissato al 31 dicembre 2009. La seconda e la terza modifica attengono ai principi e criteri direttivi della delega di cui alla legge n. 165 del 2007, intervenendo sulla disciplina del procedimento per la deliberazione dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale e degli statuti degli enti di ricerca. Non è più previsto, invece, che le Commissioni parlamentari competenti esprimano un parere sugli schemi di regolamento. Per quanto riguarda la formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione, si prevede che alle stesse procedano i consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere dei consigli scientifici. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. Nella formulazione originaria, queste attività erano invece affidate ai consigli scientifici, integrati dai 5 esperti. I commi 2 e 3 concernono esoneri alla disciplina del « taglia-enti » di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 che, con decorrenza 31 marzo 2009, dispone la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali, alla medesima data, non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 2008. In particolare, il comma 2 esclude dalla soppressione in questione gli enti di ricerca vigilati dal MIUR – a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega sulla quale interviene il comma 1 dell'articolo 27. Il comma 3 esclude dalla medesima soppressione l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

(ANVUR), l'agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), purché entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i regolamenti di riordino dei medesimi enti. Per quanto attiene ai profili finanziari della disposizione, ritengo sia opportuno che il Governo chiarisca se le previste esclusioni dal novero degli enti oggetto di soppressione ai sensi del « taglia-enti » possa risultare suscettibile di pregiudicare il pieno conseguimento degli obiettivi di risparmio a suo tempo quantificati in relazione alle norme di cui l'articolo 1, comma 482, della legge finanziaria del 2007. Ricorda poi che l'articolo 28, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, consente all'Associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività convenzionali stipulate con diversi enti nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 366, della legge finanziaria 2008, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura del relativo onere la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda poi che l'articolo 29, introdotto durante l'esame presso questo ramo del Parlamento ed ulteriormente modificato dal Senato, introduce, al comma 1, una modifica alla disciplina dell'assunzione degli impegni contenuta nel comma 15 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008 ed apporta, al comma 2, una modifica all'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 2, introdotto dal Senato, reca una modifica al decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di prevedere che le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro introduzione di cui al

medesimo decreto si applichi agli uffici italiani all'estero dell'amministrazione degli affari esteri tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio da essi espletato e alle loro peculiarità organizzative. Ricorda poi che l'articolo 31, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, amplia le funzioni della Fondazione Ugo Bordoni, novellando i commi 5 e 6 dell'articolo 41 della legge n. 3 del 2003. Al riguardo, ricorda che la Fondazione è un istituto privato di alta cultura e posta sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni che effettua e promuove ricerche e studi scientifici ed applicativi nel campo delle telecomunicazioni, dell'informatica e dell'elettronica. In base alle modifiche introdotte, la Fondazione è riconosciuta come istituzione di alta cultura e ricerca, anziché come istituzione privata di alta cultura e, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 85 del 2008, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, anziché del Ministero delle comunicazioni. È inoltre espressamente riconosciuta la piena autonomia scientifica della Fondazione nell'elaborare e proporre strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, prevedendosi inoltre che essa coadiuvi operativamente non il solo Ministero dello sviluppo economico, ma anche altre amministrazioni pubbliche. Con un'ulteriore innovazione si prevede che la Fondazione svolga attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o di altre Autorità amministrative indipendenti e possa concludere apposite convenzioni al fine di stabilire le modalità di collaborazione della Fondazione con il Ministero dello sviluppo economico, le altre amministrazioni pubbliche, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre Autorità amministrative indipendenti. Il comma 2 dell'articolo 31, con una ulteriore novella all'articolo 41, precisa che lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione dovranno essere ridefiniti in coerenza, non solo, come attualmente previsto, con lo

svolgimento delle attività indicate al comma 5 dello stesso articolo 41, ma anche con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, delle altre amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti. Il comma 3 reca infine una clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato. Con riferimento all'articolo 36, il Senato ha poi modificato il termine per la predisposizione da parte del Governo del programma volto a diffondere il Sistema pubblico di connettività nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. La durata del programma, fissata inizialmente in tre anni, è stata ridotta a due anni a seguito di una modifica apportata dal Senato. Viene così anticipato al 31 dicembre 2010 il termine di realizzazione del Sistema pubblico di connettività. Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo sugli effetti finanziari della modifica introdotta dal Senato, che incide sui tempi di erogazione della spesa, realizzando un'accelerazione suscettibile di determinare – secondo quanto desumibile dalla relazione tecnica – effetti negativi sui saldi. Ricorda poi l'articolo 38, introdotto al Senato, sostituisce integralmente l'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, già sostituito dall'articolo 1, comma 1254, della legge finanziaria per il 2007, concernente gli incentivi per l'applicazione da parte delle aziende di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro. La nuova formulazione dell'articolo provvede ad una diversa e più puntuale individuazione dei progetti che possono essere ammessi al finanziamento intervenendo altresì sulla disciplina vigente per l'individuazione e la ripartizione delle risorse, affidate non più a decreti del Ministro delle politiche per la famiglia ma a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia. Il comma 2 abroga quindi i commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, concernenti la destinazione di parte delle risorse e le modalità di ero-

gazione dei contributi, ora disciplinate dal nuovo testo dell'articolo 9 della legge n. 53 del 2000. Il Senato non ha, poi, modificato l'articolo 39 del provvedimento, introducendo invece il comma 1 dell'articolo 40, che apporta alcune modifiche all'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di « impresa in un giorno ». Al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, tale disposizione autorizza il Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998. In particolare, la lettera a) sostituisce interamente il comma 2 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, precisando che le disposizioni sono riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e costituiscono adempimento della direttiva comunitaria 2006/123/CE, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Le lettere b) e c) prevedono che spetti ai Ministri dello sviluppo economico e per la semplificazione amministrativa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione la proposta del regolamento di delegificazione volto alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive nonché di quelli relativi all'individuazione dei requisiti e delle modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese » e alla definizione delle modalità di divulgazione delle autorizzazioni per le quali è sufficiente l'attestazione di tali soggetti accreditati. Il comma 2 dell'articolo 40 non è invece stato modificato. Il Senato non ha poi introdotto modifiche alle disposizioni relative alla società Patrimonio dello Stato, ora contenute nell'articolo 71 del disegno di legge, apportando invece minimi aggiustamenti alle misure in materia di società controllate dallo Stato di cui all'attuale articolo 72 del provvedimento. In particolare, apportando una correzione di carattere prevalentemente formale, si è precisato che la possibilità di delegare a un componente del consiglio di amministrazione attribuzioni

proprie del consiglio stesso, riconoscendo solo a tale componente una speciale remunerazione ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, non intacca la possibilità di attribuire deleghe operative al presidente della società. Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata infine soppressa la disposizione che prevedeva lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per lo studio delle problematiche connesse all'attuazione del federalismo fiscale.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, ricorda che il provvedimento, approvato dalla Camera in prima lettura in un testo composto da 46 articoli, raccolti in 7 capi, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato. In particolare, tre articoli sono stati soppressi ed altri due (oltre ad alcuni commi di un terzo) hanno formato oggetto di stralci, 26 articoli sono stati modificati in misura più o meno ampia e sono stati inseriti 32 nuovi articoli. Nel testo trasmesso alla Camera in seconda lettura, il provvedimento si compone quindi di 73 articoli, raccolti in 6 capi.

Degli articoli 1 e 2 ha detto il deputato Corsaro.

L'articolo 3 novella il capo III della legge 400 del 1988, in materia di potestà normativa del Governo, introducendo alcuni principi relativi alla chiarezza ed al riordino dei testi normativi.

L'articolo 4 apporta varie modifiche all'articolo 14 della legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005 (legge 246 del 2005), il quale reca la delega cosiddetta «taglia-leggi», un meccanismo volto alla individuazione di tutte le norme antecedenti al 1° gennaio 1970 tuttora vigenti, considerando abrogate tutte le disposizioni non incluse nei decreti legislativi ivi previsti.

L'articolo 5 si compone di due commi, volti a novellare il capo III della legge 400 del 1988. Il comma 1 novella l'articolo 17, riguardante il potere regolamentare del Governo, prevedendo il parere delle Com-

missioni parlamentari competenti in materia su tutti gli schemi di regolamenti di delegificazione, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta; e la possibilità per il Governo di procedere al riordino delle disposizioni regolamentari vigenti. Il comma 2 introduce l'articolo 17-*bis*, che autorizza il Governo all'adozione di testi unici compilativi, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato.

Dell'articolo 6 ha riferito il deputato Corsaro.

L'articolo 7 apporta novelle alla legge 241 del 1990, recante le norme generali che regolano l'attività amministrativa, al fine principale di ridurre e conferire maggiore certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti. Le limitate modifiche apportate dal Senato sono volte ad escludere i procedimenti in materia di immigrazione (oltre a quelli di acquisto della cittadinanza) dal limite massimo di durata (180 giorni) posto in via generale dalla nuova disciplina, e a tener fermi i termini per la conclusione dei procedimenti fissati dalle vigenti norme in materia ambientale.

L'articolo 8, non modificato dal Senato, novella l'articolo 16 della legge 241 del 1990, concernente l'acquisizione di pareri nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, al fine di contenere i tempi di conclusione della fase consultiva, e l'articolo 25 della stessa legge, concernente le modalità di esercizio del diritto di accesso.

L'articolo 9 modifica gli articoli 14-*ter* e 19 della legge 241 del 1990, rispettivamente in materia di conferenza di servizi e di dichiarazione di inizio attività. Il Senato ha emendato l'articolo in due punti: consentendo la partecipazione alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, di alcune categorie di soggetti interessati al progetto dedotto in conferenza; e sottraendo alla disciplina della dichiarazione di inizio attività gli atti e i procedimenti riguardanti l'asilo.

L'articolo 10, non modificato dal Senato, reca ulteriori modifiche alla legge 241 del 1990, intervenendo in ordine al-

l'ambito di applicazione della legge medesima, con riguardo alle società con totale o prevalente capitale pubblico ed alle amministrazioni regionali e locali.

L'articolo 11, ai commi 1 e 2, prevede e disciplina una delega al Governo, da esercitare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, concernente: l'individuazione, per la farmacie pubbliche e private, di nuovi servizi e funzioni; e la revisione dei requisiti di ruralità. Il comma 3 reca una disposizione volta a semplificare taluni adempimenti amministrativi a carico dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

Degli articoli da 12 a 19 ha detto il deputato Corsaro.

L'articolo 20 autorizza il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 124 del 1985, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

L'articolo 21, al comma 1, pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici (ad uso professionale) dei dirigenti e di rendere allo stesso modo pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza.

I commi 2 e 3 apportano due modifiche all'articolo 3, comma 52-*bis* della legge finanziaria 2008 (legge 244 del 2007), in materia di operatività dei limiti agli emolumenti erogati dalle pubbliche amministrazioni: ampliando il termine finale per rendere operativa la disciplina limitativa; e disciplinando in maniera più dettagliata il conferimento di incarichi che superino il tetto di retribuzione, attraverso la menzione dei principi del merito e della trasparenza e la specificazione del contenuto necessario della motivazione.

L'articolo 22 dispone alcune modifiche al decreto legislativo 165 del 2001 in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Il comma 1, introducendo l'articolo 6-*bis*, autorizza le pubbliche amministrazioni e gli enti finanziati diretta-

mente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. Inoltre, prevede che le stesse amministrazioni provvedano al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione. Infine, dispone che i collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni, vigilino sull'applicazione delle nuove disposizioni, evidenziando i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

Il comma 2 modifica in più parti l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, al fine di ampliare i casi nei quali si può prescindere dal possesso del requisito della comprovata specializzazione universitaria nella stipulazione di contratti con personale esterno per far fronte a esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio.

L'articolo 23 promuove l'individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni pubbliche statali e introduce l'obbligo per le medesime amministrazioni di pubblicare, sul proprio sito *web* o con idonee modalità, un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza.

L'articolo 24 delega il Governo ad adottare decreti legislativi di riassetto normativo per il riordino, la trasformazione, la fusione o la soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Formez e della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Degli articoli da 25 a 29 ha detto il deputato Corsaro.

L'articolo 30 dispone che le carte dei servizi predisposte da coloro che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità debbano prevedere la possibilità di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia (secondo uno schematico tipo di procedura conciliativa da individuare con decreto) e quella di ricorrere a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto erogatore inadempiente.

Dell'articolo 31 ha detto il deputato Corsaro.

L'articolo 32 reca disposizioni finalizzate all'«eliminazione degli sprechi» collegati al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea, riconoscendo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici sui propri siti informatici o su quelli di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, e disponendo che le pubblicazioni oggi effettuate in forma cartacea non abbiano effetto di pubblicità legale a decorrere dal 1° gennaio 2010 (dal 1° gennaio 2013, limitatamente alla pubblicazione sulla stampa quotidiana di bilanci, ovvero di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica).

L'articolo 33 delega il Governo ad adottare entro 18 mesi, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 20 della legge 59 del 1997 (cosiddetta legge Bassanini 1) e sulla base di criteri direttivi specificamente indicati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82 del 2005).

L'articolo 34 reca disposizioni per favorire le relazioni tra le pubbliche amministrazioni e gli utenti attraverso un maggiore utilizzo della posta elettronica certificata come strumento di comunicazione e per permettere al pubblico di conoscere i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

L'articolo 35 autorizza il Governo ad adottare un regolamento per disciplinare le modalità per l'assegnazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata in base a tecnologie che certifichino la data

e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del loro contenuto, e assicurino l'interoperabilità dei servizi offerti con analoghi sistemi internazionali.

Dell'articolo 36 ha detto il deputato Corsaro.

L'articolo 37 reca disposizioni principalmente volte a consentire, fino al 31 dicembre 2010, il rilascio della carta nazionale dei servizi e delle altre carte elettroniche ad essa conformi anche ai titolari di carta d'identità elettronica.

Degli articoli 38, 39 e 40 ha riferito il deputato Corsaro.

L'articolo 41 modifica l'articolo 16 del decreto-legge 90 del 2008, disponendo l'immissione del personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale, nonché del personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale.

L'articolo 42 aumenta da 4 a 6 il numero dei membri del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa eletti dal Parlamento (tre eletti dalla Camera e tre dal Senato), portando la composizione complessiva dell'organo di autogoverno del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali da 15 a 17 membri.

L'articolo 43 interviene sulla disciplina della funzione giurisdizionale della Corte dei conti; il comma 1 apporta alcune modifiche alla procedura del giudizio pensionistico, disponendo tra l'altro il trasferimento della competenza in materia di procedimenti cautelari dal collegio al giudice unico. Il comma 2 prevede che il Presidente della Corte dei conti possa, in determinati casi, richiedere il giudizio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale in analogia con quanto previsto per le sezioni riunite della Corte di cassazione.

L'articolo 44 reca disposizioni concernenti l'Avvocatura generale dello Stato. I commi 1 e 2 modificano la disciplina di ripartizione delle somme spettanti all'avvocatura generale e alle avvocature distret-

tuali dello Stato, a titolo di competenze di avvocato quando tali competenze siano poste a carico delle controparti o nei casi di transazione dopo sentenza favorevole per l'amministrazione e di compensazione in cause in cui l'amministrazione non è risultata soccombente. Il comma 2 – aggiungendo un comma al citato articolo 21 – dispone che le predette proporzioni e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. Il comma 3 istituisce presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrari. Il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 45 reca una delega al Governo – da esercitare entro un anno – per il riassetto delle discipline del processo amministrativo, al fine di adeguare la disciplina del processo davanti ai TAR e al Consiglio di Stato alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori e di coordinarla con quella del processo civile.

Gli articoli 46 e seguenti apportano ampie modifiche al codice di procedura civile. I punti fondamentali della novella sono i seguenti: l'introduzione dello strumento della mediazione civile, finalizzato a una conciliazione stragiudiziale delle parti; l'inserimento del processo sommario di cognizione, più snello e alternativo al rito ordinario; la semplificazione dei riti attraverso la riconduzione di tutti i procedimenti ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro, rito sommario di cognizione); la soppressione del rito societario e l'applicazione del rito ordinario per le cause in materia di sinistri stradali; l'introduzione di un filtro per l'ammissibilità dei ricorsi in Cassazione al fine di deflazionare il carico di lavoro del giudice di legittimità; la previsione di uno strumento di coercizione

nei confronti del debitore per ogni giorno di inadempimento di alcune tipologie di obbligazioni; l'inserimento di sanzioni processuali a carico di chi ritarda, con il proprio comportamento, la conclusione del processo; la previsione di ulteriori misure per l'efficienza del processo civile, quali l'aumento delle competenze del giudice di pace, la semplificazione della fase di decisione delle controversie, la riduzione dei tempi per il compimento dei singoli atti processuali e la prova testimoniale scritta, previo accordo tra le parti.

L'articolo 46 è composto da 20 commi che intervengono sul Libro primo del codice di procedura civile, recante le disposizioni generali. Il comma 1, novellando l'articolo 7 codice di procedura civile, amplia la competenza per valore e per materia del giudice di pace. Il comma 2 stabilisce l'inapplicabilità della disciplina del processo del lavoro alle cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali attribuite dal comma 1 alla competenza del giudice di pace. Il comma 3 modifica l'articolo 38 codice di procedura civile, in materia di incompetenza, prevedendo che le questioni di competenza siano eccepite immediatamente nella fase iniziale della causa. I commi 4-7 stabiliscono che tutte le decisioni in materia di litispendenza, connessione, continenza, ecc. siano adottate con ordinanza, anziché con sentenza, e dunque motivate in forma più sintetica. Il comma 7 inoltre apporta modifiche all'articolo 50 codice di procedura civile dimezzando da sei a tre mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente. Il comma 8 modifica l'articolo 54 codice di procedura civile rendendo facoltativa (e aumentandone l'importo) l'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti di chi abbia presentato un'istanza di ricusazione inammissibile o infondata. Il comma 9 aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, ex articolo 67 codice di procedura civile, al custode che non abbia eseguito l'incarico assunto. Il comma 10 modifica l'articolo 83 codice di procedura civile, in materia di procura

alle liti sostanzialmente adeguandone la formulazione all'introduzione delle nuove tecnologie informatiche. Il comma 11 modifica l'articolo 91 codice di procedura civile, in materia di condanna alle spese emessa con la sentenza di condanna, introducendo un meccanismo sanzionatorio a carico della parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa avanzata dalla controparte. Il comma 12 modifica il secondo comma dell'articolo 92 codice di procedura civile prevedendo la compensazione, anche parziale, delle spese tra le parti in caso di soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Il comma 13 aggiunge un nuovo comma all'articolo 96 codice di procedura civile, in materia di responsabilità aggravata della parte per la cd. lite temeraria, prevedendo la possibilità di condanna della parte soccombente al pagamento di una somma determinata in via equitativa. Il comma 14 interviene sul principio del contraddittorio di cui all'articolo 101 codice di procedura civile, disciplinando il caso in cui il giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio. Il comma 15 modifica l'articolo 115, primo comma, codice di procedura civile autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il comma 16 aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, ex articolo 118, terzo comma, codice di procedura civile, al terzo che abbia rifiutato di eseguire l'ordine del giudice di consentire sulla sua persona o sulle cose in suo possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa. Il comma 17 modifica il regime di pubblicità della sentenza di cui all'articolo 120 codice di procedura civile. Il comma 18, attraverso una novella all'articolo 132 codice di procedura penale, semplifica il contenuto della sentenza, prevedendo che essa contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il comma 19 aggiunge un comma all'articolo 137 codice di procedura civile in materia

di notificazioni informatiche. Il comma 20 interviene sull'istituto della rimessione consentendone un'applicazione generalizzata anche con riferimento a fasi diverse rispetto alla trattazione del giudizio di primo grado.

L'articolo 47 è composto da 23 commi che intervengono sul Libro secondo del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo di cognizione. Il comma 1 novella il terzo comma dell'articolo 163, relativo al contenuto dell'atto di citazione coordinando la formulazione del n. 7 con il nuovo testo dell'articolo 38 in materia di incompetenza. Il comma 2 novella l'articolo 182, in materia di difetto di rappresentanza o autorizzazione. Il comma 3 contiene l'abrogazione l'articolo 184-*bis*, conseguente alla nuova disciplina dell'istituto della rimessione in termini contenuta nel testo novellato dell'articolo 153 codice di procedura civile. Il comma 4 modifica l'articolo 191 in materia di nomina del consulente tecnico, anticipando la formulazione dei quesiti alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione dei quesiti stessi. I commi 6, 7 e 8 modificano la disciplina della prova testimoniale nel processo di cognizione. Il comma 6 reca disposizioni di coordinamento con il nuovo codice di procedura penale dell'articolo 249 in materia di facoltà di astensione dei testimoni davanti all'autorità giudiziaria. Il comma 7, novellando l'articolo 255, disciplina il caso di seconda mancata comparizione dei testimoni senza giustificato motivo. Il comma 8 prevede la facoltà per il giudice, su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, di assumere testimonianze scritte sulla base di un modello di testimonianza predisposto dalla parte che ne fa richiesta. I commi 9 e 10 modificano, rispettivamente, l'articolo 279, in materia di forma dei provvedimenti del collegio e l'articolo 285, relativo alle modalità di notificazione della sentenza. I commi successivi dell'articolo 47 in esame dispongono l'abbreviazione di numerosi termini processuali: in materia di sospensione del processo su istanza delle parti; in materia d'istanza di fissazione dell'udienza

(qualora questa non sia stata fissata dal provvedimento che ha disposto la sospensione del processo); in materia di prosecuzione o riassunzione del processo interrotto. Viene inoltre previsto che l'estinzione del processo possa essere dichiarata anche d'ufficio senza quindi bisogno di essere eccepita dalla parte. Il comma 16 reca una norma di mero coordinamento normativo con la previsione che le pronunce sulla competenza si assumono con ordinanza anziché con sentenza. Il comma 17 modifica l'articolo 327, dimezzando da un anno a 6 mesi il cosiddetto « termine lungo » per le impugnazioni. Il comma 18 modifica l'articolo 345 chiarendo che in appello – salvo specifiche eccezioni – non possono essere prodotti nuovi documenti. Il comma 19 prevede, oltre che una norma di mero coordinamento, la riduzione da 6 a 3 mesi del termine per la riassunzione del processo. Il comma 20 abroga il quarto comma dell'articolo 385 per motivi di coordinamento con la modifica apportata all'articolo 96. (cfr. articolo 46, comma 13, del disegno di legge in esame). Il comma 21 modifica l'articolo 392 riducendo da un anno a 3 mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio. I commi 22 e 23, rispettivamente, novellano l'articolo 444 in materia di giudice competente per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in caso di attore residente all'estero ed estendono ai giudizi amministrativi e contabili l'applicazione del primo comma dell'articolo 291, in caso di mancata costituzione del convenuto.

L'articolo 48, parzialmente modificato dal Senato, introduce ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile in riferimento alla disciplina del ricorso per cassazione. In particolare, esso introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 360-bis, che prevede il cosiddetto filtro in Cassazione, ossia un esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, delegato ad un collegio di tre magistrati. Il Senato ha soppresso la previsione della cosiddetta doppia conforme introdotta durante l'esame alla Camera, che prevedeva l'inammissibi-

lità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 5), codice di procedura civile (ossia, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), avverso la sentenza di appello di conferma di quella di primo grado.

L'articolo 49 interviene in materia di esecuzione mobiliare presso il debitore, introducendo il nuovo articolo 540-*bis* codice di procedura civile. Tale disposizione disciplina la possibilità di integrazione del pignoramento quando il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori o quando i beni pignorati rimangano invenduti anche dopo il secondo incanto.

L'articolo 50 introduce alcune novità in materia di processo di esecuzione. Il comma 1 inserisce nel codice di procedura civile un nuovo articolo 614-*bis*, relativo alla fissazione da parte del giudice e su richiesta di parte, con la condanna all'adempimento di un obbligo di fare, in-fungibile o di non fare, delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il comma 2 sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 616 codice di procedura civile, ai sensi del quale l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 codice di procedura civile è decisa con sentenza non impugnabile. Il comma 3, riformulando i commi terzo e quarto dell'articolo 624 codice di procedura civile, in materia di effetti della sospensione dell'esecuzione nel caso di opposizione all'esecuzione stessa, prevede quale ulteriore condizione alla dichiarazione giudiziale di estinzione del processo, la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato ex articolo 616 dal giudice dell'esecuzione. Il comma 4 modifica il secondo comma dell'articolo 630 codice di procedura civile, in materia di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, stabilendo che l'estinzione può anche esser dichiarata d'ufficio, introduce un termine ultimo per la dichiarazione di estinzione da parte del

giudice nonché l'obbligo di comunicazione dell'ordinanza, a cura del cancelliere, ove non pronunciata in udienza.

L'articolo 51, non modificato dall'altro ramo del Parlamento, novella l'articolo 669-*septies* codice di procedura civile (eliminando la possibilità di fare opposizione alla condanna alle spese pronunciata dal giudice in fase cautelare *ante-causam*), nonché l'articolo 669-*octies* codice di procedura civile (stabilendo che nel pronunciare un provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, il giudice deve sempre provvedere sulle spese del procedimento cautelare).

L'articolo 52 prevede l'inserimento nel codice di procedura civile di un nuovo capo III-*bis* (composto dagli articoli 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater*) che aggiunge tra i procedimenti speciali del libro quarto, il procedimento sommario di cognizione. Tale procedimento può essere attivato, mediante ricorso, per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, senza alcuna limitazione di valore o di materia. La rapidità del procedimento, disciplinato dall'articolo 702-*ter*, permette di arrivare ad un rapido soddisfacimento della domanda grazie all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo su cui, in mancanza di appello, si forma il giudicato (articolo 702-*quater*).

L'articolo 53 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il comma 1 modifica l'articolo 23, ponendo un tetto alla percentuale degli incarichi affidabili ad uno stesso consulente tecnico. Il comma 2 aggiunge l'articolo 81-*bis* che disciplina il calendario del processo, fissato dal giudice quando provvede sulle richieste istruttorie. Il comma 3 introduce l'articolo 103-*bis* che disciplina il modello di testimonianza richiamato dal nuovo articolo 257-*bis* codice di procedura civile, in materia di assunzione di testimonianze scritte. Il comma 4 modifica l'articolo 104 delle disposizioni attuative prevedendo la dichiarazione d'ufficio della decadenza dalla prova per la parte che non fa chiamare i testimoni senza giusto motivo. Il comma 5, novellando il primo

comma dell'articolo 118 delle disposizioni attuative, limita l'estensione della motivazione della sentenza. Il comma 6, novellando l'articolo 152 delle disposizioni attuative, pone il limite del valore della prestazione per la liquidazione delle spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali. Il comma 7, infine, aggiunge alle disposizioni di attuazione un nuovo articolo 186-*bis* che prevede che il giudice che abbia già conosciuto degli atti esecutivi non possa poi decidere sull'eventuale giudizio di opposizione agli atti stessi.

L'articolo 54, non modificato dal Senato, abroga l'articolo 3 della legge 102 del 2006 che prevede l'applicazione della disciplina del processo del lavoro alle controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali e reca una disposizione transitoria per i processi pendenti e per quelli non ancora transitati al rito speciale.

L'articolo 55 reca una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, rientranti nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. Ai fini di tale semplificazione si prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, la riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro, nuovo rito sommario di cognizione, *introdotto dall'articolo 52 del disegno di legge*) e si dispone inoltre la soppressione del rito societario di cui al decreto legislativo 5 del 2003.

L'articolo 56, non modificato dal Senato, interviene sulla disciplina della notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato, alla quale riconosce la possibilità di avvalersi delle modalità di notifica previste, in generale, per gli avvocati del libero foro.

L'articolo 57 interviene per razionalizzare la disciplina della notificazione del ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione (legge n. 689 del 1981) e la disciplina della

proposizione della domanda per il riconoscimento del diritto a prestazioni nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

L'articolo 58, non modificato dal Senato, interviene sull'articolo 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000 (recante *Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*), per affermare che la perenzione del ricorso amministrativo ultraquinquennale può essere dichiarata anche in udienza dal giudice, se le parti non dichiarano di avere interesse alla decisione.

L'articolo 59 reca alcune disposizioni transitorie, stabilendo l'ambito di applicazione di alcune modifiche apportate dal disegno di legge al rito civile.

L'articolo 60, non modificato nel corso dell'esame in Senato, detta disposizioni in materia di risoluzione delle questioni di giurisdizione, volte a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un giudice privo di giurisdizione, quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

L'articolo 61 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale; la conciliazione, avente per oggetto diritti disponibili e non preclusiva all'azione ordinaria, dovrà essere affidata ad organismi professionali ed indipendenti, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia.

L'articolo 62, attraverso una novella all'articolo 125 della legge fallimentare, interviene in materia di concordato fallimentare, disciplinando in particolare la procedura applicabile nel caso di presentazione di più proposte di concordato o di sopravvenienza di una nuova proposta.

L'articolo 63, introducendo nel codice civile gli articoli aggiuntivi 2668-*bis* e 2668-*ter*, interviene sulla durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, con norme che vengono estese anche alla durata dell'efficacia del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

L'articolo 64 inserisce nella legge 52 del 1985 il nuovo articolo 19-*bis*, volto a prevedere l'esecuzione delle annotazioni nei pubblici registri immobiliari mediante l'inserimento dei relativi dati negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari e a disciplinare il contenuto delle ispezioni e certificazioni ipotecarie.

L'articolo 65 consente il trasferimento presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, confermando il mantenimento per ciascuna sezione staccata dell'attuale circoscrizione territoriale ed esplicitando che rimangono nelle sedi attuali le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.

L'articolo 66 delega il Governo a disciplinare le procedure informatiche e telematiche per la redazione degli atti pubblici, nonché per lo svolgimento di ulteriori attività da parte dei notai.

L'articolo 67 è finalizzato a semplificare le procedure per l'accesso al notariato. Esso interviene sui requisiti per la partecipazione al concorso, sopprimendo in particolare la prova di preselezione informatica e richiedendo l'assenza di dichiarazioni di inidoneità (cui è equiparata l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi) in tre concorsi precedenti; prevede l'articolazione della commissione di concorso in tre sottocommissioni composte da cinque membri; detta, infine, specifiche disposizioni applicabili esclusivamente ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004.

L'articolo 68 interviene in materia di pubblicazione delle sentenze penali di condanna (prevedendo in particolare la pubblicazione non più soltanto su uno o più giornali, ma anche sul sito internet del Ministero della giustizia) e reca, inoltre, disposizioni volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure della relativa riscossione. Tra i diversi interventi, quelli maggiormente significativi consistono nelle modifiche apportate al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia

(decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002). Esse riguardano, tra l'altro, l'importo dovuto per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale, il sistema di recupero delle spese di giustizia, anche con riferimento alla semplificazione della procedura di quantificazione del credito. Con riferimento quindi al recupero delle spese di mantenimento in carcere, delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo civile e penale, viene completamente ridefinita la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo. Alcune modifiche conseguenti all'introduzione della nuova disciplina sono, infine, apportate alla legge finanziaria per il 2008, in materia di riscossione dei crediti erariali relativi al processo penale affidati ad Equitalia spa.

L'articolo 69, non modificato dal Senato, reca le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina della riscossione delle spese di giustizia.

L'articolo 70, non modificato dal Senato, detta disposizioni in materia di rimedi giustiziali contro la pubblica ammi-

nistrazione, intervenendo sulla disciplina dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

Degli articoli 71 e 72 ha riferito il deputato Corsaro.

Quanto, infine, all'articolo 73, esso reca la clausola di "compatibilità" con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva la necessità di inserire tra i soggetti da audire nell'ambito delle audizioni informali che le Commissioni svolgeranno i rappresentanti del Consiglio nazionale del Notariato, in quanto interessati da una significativa disposizione del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che le audizioni informali sul provvedimento sono previste per la giornata di domani e, conseguentemente, non risulta possibile, in questa fase, ampliare l'elenco dei soggetti da audire. Ritiene che invece il Consiglio nazionale del Notariato possa essere invitato ad inviare alle Commissioni una memoria scritta sul provvedimento. Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C. 748 .. 18

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 marzo 2009

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C. 748.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.35 alle
13.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 3.0.31 dei relatori</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamento riferito all'articolo aggiuntivo 7.0.214 dei relatori riammesso</i>) .	30
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione dell'emendamento 7.100 dei relatori</i>)	31
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati nel corso della seduta</i>)	33

SEDE REFERENTE

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Giuseppe Vegas, e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Paolo Romani.

La seduta comincia alle 21.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati presentati taluni subemendamenti all'articolo aggiuntivo 3.0.31 dei relatori, presentato nel corso della seduta di ieri (*vedi allegato 1*).

Avverte inoltre che, alla luce della richiesta avanzata in tal senso, le Presidenze delle Commissioni riunite hanno ritenuto di rivedere il giudizio di inammissibilità pronunciato nella seduta di ieri sul subemendamento Vignali 0.7.0.214.22 (*vedi allegato 2*).

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Messina 7.2 e 7.100 dei relatori, relativamente al quale preannuncia una riformulazione. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 7.101, 7.102 e 7.103 dei relatori, sui subemendamenti Bernardo 0.7.212.1, 0.7.0212.16 e 0.7.212.22, nonché sull'articolo aggiuntivo 7.0.212 dei relatori. Esprime parere favorevole sul subemendamento Comaroli 0.7.0.213.10, purché riformulato, e sull'emendamento 7.0.213 dei relatori, relativamente al quale preannuncia una riformulazione relativa alla lettera a) del comma 2, volta a sostituire le parole « triennio 2005-2007 » con le parole « anno 2007 », e al comma 7, nel senso di sostituire le parole « 28 febbraio 2009 » con le

parole « 10 marzo 2009 ». Esprime infine parere favorevole sul subemendamento Bernardo 0.7.0.214.24 e sull'articolo aggiuntivo 7.0.214 dei relatori, nonché sugli articoli aggiuntivi 7.0.211 del Governo e Raisi 8.01. Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 7 del decreto-legge.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI (Pdl) concorda con il parere espresso dal relatore.

Ludovico VICO (PD) chiede che sia messo in distribuzione il testo della nuova formulazione dell'emendamento 7.100 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, assicura che il testo sarà messo immediatamente in distribuzione.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ricorda che nella scorsa settimana sono state approvate alcune mozioni sul patto di stabilità interno una delle quali presentata dal gruppo del Partito democratico. Sottolinea che i pareri testé espressi non hanno tenuto in considerazione le numerose proposte emendative presentate dai deputati di opposizione in merito all'emendamento 7.0.213 dei relatori, che reca disposizioni sul patto di stabilità interno per il 2009 e ciò, a suo avviso, è in evidente contraddizione con gli impegni assunti dal Governo nella scorsa settimana in seguito all'approvazione della mozione.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che nel decreto-legge in esame, oltre al patto di stabilità sono trattate le importanti questioni della crisi delle imprese e degli ammortizzatori sociali. Considerato che non è stato dato alcuno spazio alle proposte emendative dell'opposizione, nonostante alcuni annunci diffusi anche sugli organi di stampa circa una disponibilità della maggioranza al riguardo, preannuncia che il suo gruppo interverrà su ciascuna proposta emendativa.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita il sottosegretario Vegas a replicare circa le questioni poste sul patto di stabilità.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS (Pdl), relativamente alle mozioni Franceschini e Cicchetto approvate dalla Camera nella scorsa settimana, osserva che sono molto simili nella parte dispositiva, sottolineando che esse non sarebbero state approvate, se fossero state redatte nei termini quantitativi che l'opposizione ha dichiarato alla stampa. Entrambe le mozioni erano estremamente caute riguardo agli impegni di spesa. Concorda sul fatto che l'incentivazione della spesa degli enti locali possa rappresentare uno strumento anticongiunturale, ma ritiene che una tale operazione debba conciliarsi con le nozioni generali di politica economica e con i vincoli di mercato. Non si può infatti dimostrare sui mercati internazionali una gestione allegra della finanza pubblica perché l'Italia ne sarebbe immediatamente penalizzata. In questo senso, la preoccupazione principale del Governo, che comunque cerca di conciliare tutte le esigenze, è quella di offrire una seria immagine della politica economica italiana nel contesto internazionale. Ritiene che il miglioramento del patto di stabilità interno possa essere ricercato con un intervento marginale, che certamente può lasciare qualcuno insoddisfatto, ma che difficilmente può essere sostituito da altre soluzioni. Sottolinea altresì che l'articolo aggiuntivo 7.0.213 dei relatori cerca di mobilitare tutti i fondi disponibili finalizzandoli all'incremento della spesa per investimenti dei comuni virtuosi, ricordando che esso è stato oggetto di confronto con gli stessi enti locali. Aggiunge che lo stesso articolo aggiuntivo, abrogando al comma 6, lettera a), il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, consente agli enti locali di utilizzare la leva delle alienazioni per procurarsi ulteriori risorse per le spese per investimenti. Nella consapevolezza che

il testo potrebbe essere migliorato, sotto-linea tuttavia le esigenze di compatibilità finanziaria degli interventi anticongiunturali.

Paola DE MICHELI (PD) ritiene inaccettabile che la maggioranza sostenga di aver dato seguito, con l'emendamento 7.0.213 dei relatori, alle mozioni sul patto di stabilità interno recentemente approvate dall'Assemblea. Rileva infatti, innanzitutto, che il citato emendamento libererà risorse per le imprese in misura non superiore a 150 milioni di euro, importo evidentemente assai inferiore alle effettive necessità del tessuto produttivo. Ritiene inoltre assai discutibili molti dei criteri in base ai quali saranno individuati gli enti locali beneficiari delle disposizioni contenute nell'emendamento medesimo. In particolare, non ritiene corretto il criterio di cui all'articolo 2, lettera *b*), in base al quale la virtuosità degli enti locali è collegata al numero di dipendenti degli stessi: tale criterio, a suo avviso, rischia di penalizzare irragionevolmente anche enti locali virtuosi. Osserva, inoltre, che il criterio di cui all'articolo 2, lettera *c*), dovrebbe essere modificato almeno al fine di sterilizzare l'incremento ISTAT. Con riferimento, poi, all'articolo 6, lettera *a*), fa notare che l'utilizzo delle entrate derivanti da alienazioni è consentito limitatamente all'anno 2009, mentre continuano ad essere penalizzati gli enti locali che hanno proceduto ad alienazioni negli anni precedenti. Osserva infine che la copertura finanziaria dell'emendamento in discorso rischia di creare contrasti tra regioni ed enti locali, scaricando in sostanza sulle regioni la responsabilità di liberare risorse a favore delle imprese.

Andrea LULLI (PD) desidera ribadire alcune domande già rivolte, in precedenza, al rappresentante del Governo, con riferimento, in particolare, al fondo di garanzia di 1,5 miliardi di euro promesso dal Governo alla Confindustria o all'impegno del Governo di estendere alle esportazioni la possibilità di recupero dell'IVA. Osserva quindi che, solo pochi anni fa, lo stesso

sottosegretario Vegas spiegava, in Assemblea, come in situazioni di crisi economica un aumento della spesa pubblica possa produrre effetti benefici. Naturalmente, anche l'opposizione è consapevole dei rischi derivanti dalla recessione per la tenuta dei conti pubblici e, sotto questo profilo, condivide le preoccupazioni del Governo. Ritiene tuttavia che la politica economica del Governo rischi di aggravare la crisi economica, perché all'insoddisfacciente allentamento del patto di stabilità interno si somma un sostegno al tessuto produttivo altrettanto insoddisfacente. Ricorda altresì come vi siano, attualmente, molti lavoratori, formalmente in cassa integrazione guadagni, che non stanno percependo alcuno stipendio. L'insieme di questi fattori rischia, a suo avviso, di produrre situazioni di disagio sociale difficilmente controllabili.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento 7.100 dei relatori (*vedi allegato 3*) e che il termine per la presentazione di subemendamenti ad esso riferiti è fissato alle ore 24 di oggi.

Giovanni FAVA (LNP) ritiene che le Commissioni dovrebbero riprendere l'esame degli emendamenti dal punto in cui era stato interrotto. Sebbene infatti i problemi dei cittadini e delle imprese italiani stiano a cuore a tutte le forze politiche, ritiene che il Governo debba ancora affinare la sua proposta relativa all'allentamento del patto di stabilità interno, prima che le Commissioni possano utilmente esaminarlo.

Savino PEZZOTTA (UdC) esprime sconcerto per il fatto che, nonostante la recente approvazione di mozioni sul patto di stabilità interno da parte dell'Assemblea, il confronto su questo punto non compie significativi passi in avanti. Dichiarò inoltre che riterrebbe gravissimo se a ciò si aggiungesse la decisione del Governo di porre la questione di fiducia sul provvedimento in esame.

Enzo RAISI (PdL), *relatore per la X Commissione*, concorda con il deputato Fava nel ritenere che le Commissioni debbano riprendere l'esame degli emendamenti dal punto in cui era stato interrotto e sottolinea come molte questioni decisive per combattere la crisi economica siano affrontate nelle disposizioni contenute negli articoli da 3 a 7.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dà conto delle sostituzioni pervenute.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che, prima di riprendere l'esame degli emendamenti, sia necessario ottenere dal Governo un chiarimento su alcune questioni essenziali, come appunto il patto di stabilità interno. Invita quindi il presidente a valutare l'opportunità di sospendere la seduta sia per consentire alla maggioranza e al Governo di fornire tali chiarimenti sia per consentire a tutti i deputati di presentare eventuali subemendamenti all'emendamento 7.100 dei relatori, come riformulato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, pur comprendendo le argomentazioni del collega Vannucci, ritiene preferibile che le Commissioni proseguano nell'esame degli emendamenti.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Allasia 3.10 e a riformulare l'emendamento Fugatti 3.11, mediante l'aggiunta di un comma, il quale preveda che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* sia subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Stefano ALLASIA (LNP), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 3.10.

Maurizio FUGATTI (LNP) riformula il suo emendamento 3.11 nel senso indicato dal relatore Milanese.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) dichiara di non comprendere il senso della riformulazione dell'emendamento Fugatti 3.11, che sembra voler sottoporre ad autorizzazione comunitaria ogni singolo incentivo nei confronti delle aziende.

Enzo RAISI (PdL), *relatore per la X Commissione*, ritiene che la nuova formulazione dell'emendamento Fugatti 3.11 subordini chiaramente ad autorizzazione comunitaria l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* e non certo l'erogazione dei singoli incentivi.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, nel ribadire quanto osservato dal collega Raisi, fa presente che la nuova formulazione dell'emendamento Fugatti 3.11 appare idonea a superare le difficoltà che, in sede comunitaria, ha incontrato la Francia per l'adozione di analoghe misure.

Carlo MONAI (IdV), intervenendo sull'emendamento Fugatti 3.11, rileva che tale emendamento comporterebbe, ove approvato, problemi applicativi, in quanto non si comprende qual'è il collegamento tra la concessione degli incentivi e l'obbligo a non delocalizzare.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che nella seduta di ieri nell'ambito della discussione dell'emendamento 2.200, il rappresentante del Governo aveva chiarito che per evitare problemi di compatibilità comunitaria si era addivenuti ad una nuova formulazione. Ritiene pertanto che in considerazione della riformulazione di tale ultimo emendamento, la nuova formulazione dell'emendamento 3.11 è pleonastica, rilevando altresì che proprio al fine di individuare una formulazione che fugasse ogni dubbio di compatibilità comunitaria sull'emendamento 2.200 vi era stata una rinuncia da parte del gruppo del PD a presentare subemendamenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che l'emendamento 2.200 è stato accantonato nella seduta di ieri.

Ludovico VICO (PD) rileva che proprio in ragione di tale ultimo accantonamento occorre seguire il filo logico che era stato intrapreso nella seduta di ieri.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), pur riconoscendo che vi è stato uno sforzo notevole da parte del relatore nel formulare vari emendamenti in modo da evitare il rischio di incorrere in procedure di infrazioni comunitarie, rileva che non si può assoggettare la legislazione italiana e in particolare gli incentivi ivi contenuti a decisioni di soggetti non determinati della Comunità europea. Segnala inoltre che la procedura prefigurata è poco chiara, proponendo pertanto l'accantonamento dell'emendamento in discussione.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che l'emendamento 3.11 è incompatibile con gli incentivi previsti dagli articoli 1 e 2, in quanto in tali ultimi articoli si fa riferimento ad incentivi per i consumatori, mentre con l'emendamento 3.11 l'obiettivo è quello di porre dei vincoli alle aziende che producono i prodotti oggetto di incentivo per i consumatori.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI segnala che nella scorsa seduta erano state esaurientemente indicate le ragioni alla base dei vari strumenti ed incentivi previsti dal provvedimento. Rileva altresì che l'emendamento 3.11 si pone nel solco di una serie di precedenti normativi molto recenti che hanno previsto sia l'autorizzazione comunitaria per l'esercizio di determinate attività sia l'impegno a non delocalizzare le attività. Condivide pertanto la riformulazione proposta dell'emendamento 3.11, in quanto occorre evitare in ogni modo che vi possano essere rischi di aperture di procedure di infrazione a livello comunitario.

Maurizio LEO (Pdl) ricorda che la concessione di incentivi all'interno degli Stati membri dell'Unione europea deve essere sempre sottoposta a particolari cautele, ed in particolare al rispetto della normativa del Trattato dell'Unione euro-

pea sugli aiuti di stato. Rileva altresì che è prassi consolidata che gli incentivi devono essere concessi con il preventivo assenso dell'Unione europea.

Andrea LULLI (PD), pur riconoscendo dal punto di vista tecnico la fondatezza delle ragioni prospettate dal rappresentante del Governo, rileva peraltro che nel caso di specie il ragionamento del rappresentante del Governo non può essere applicato, in quanto i vincoli europei non possono di certo riguardare l'attività di produzione di beni quali le automobili che vengono prodotte in tutto il mondo senza vincoli territoriali particolari. Paventa quindi il rischio che l'introduzione del vincolo previsto dall'emendamento 3.11 possa di fatto comportare l'inapplicabilità degli incentivi alla rottamazione.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) rileva che non bisogna confondere l'autorizzazione che l'Unione europea deve rilasciare al fine di evitare infrazioni alle regole sugli aiuti di stato e gli incentivi che vengono dati ai consumatori per acquistare determinati prodotti. Sottolinea altresì che non è possibile, come si farebbe attraverso l'approvazione dell'emendamento 3.11, prevedere un'autorizzazione per incentivi che riguardano i consumatori su beni che vengono prodotti dalle aziende.

Simonetta RUBINATO (PD) sottolinea l'importanza di chiarire il collegamento tra la concessione degli incentivi e l'impegno a non delocalizzare e la preventiva autorizzazione comunitaria. Sottolinea infatti che se tale collegamento non viene adeguatamente chiarito si rischia di svuotare di efficacia le misure previste dal decreto.

Carlo MONAI (IdV) auspica che il Governo possa fornire chiarimenti in merito al collegamento tra la concessione degli incentivi e l'impegno a non delocalizzare, chiarendo in particolare se l'eventuale mancato adempimento dell'obbligo a non delocalizzare comporti la revoca degli incentivi.

Savino PEZZOTTA (UdC) propone l'accantonamento dell'emendamento 3.11, in quanto l'approvazione dello stesso bloccherebbe di fatto l'efficacia degli incentivi.

Gianluca BENAMATI (PD), ricordando che nella seduta di ieri nell'ambito della discussione di alcuni emendamenti relativi a aziende che vendono propri beni, non era stata rilevata la necessità di prevedere il nulla osta comunitario, ritiene che lo stesso principio debba essere applicato anche all'emendamento in discussione, che deve quindi essere meglio specificato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sull'emendamento Fugatti 3.11.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) intervenendo in dichiarazione di voto a titolo personale, ricorda che il parere contrario del Governo sull'emendamento 3.11 dovrebbe portare alla decisione di accantonare l'emendamento in questione e rileva altresì che l'approvazione dell'emendamento 3.11 rende le norme sugli incentivi di fatto inapplicabili.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Fugatti 3.11 e respingono gli emendamenti Iannaccone 3.12, Fugatti 3.13 e Formisano 3.14.

Andrea LULLI (PD) illustra il suo subemendamento 0.3.200.1, sottolineando che allo stato attuale non sono state ancora destinate risorse al fondo di garanzia del credito e di consolidamento del debito a favore delle imprese.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Lulli 0.3.200.1, Fugatti 0.3.200.2 e 0.3.200.3, Iannaccone 0.3.200.4, Occhiuto 0.03.200.5, Comaroli 0.3.0200.6 e Iannaccone 0.3.200.7.

Franco CECCUZZI (PD) osserva che con l'emendamento 3.200 dei relatori si opera una trasformazione molto importante sulla Cassa depositi e prestiti facen-

dola diventare una banca a tutti gli effetti e realizzando, in questo modo, il desiderio del ministro dell'economia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 3.200 dei relatori e respingono gli emendamenti Simonetti 3.15, Fava 3.17, Caparini 3.18, Fugatti 3.19, Lulli 3.21, Borghesi 3.22 e l'articolo aggiuntivo Bragantini 3.04.

Andrea LULLI (PD) chiede l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Rubinato 3.02 e Fluvi 3.05, il cui contenuto sarebbe assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.0.214 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona gli articoli aggiuntivi Rubinato 3.02 e Fluvi 3.05.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Vignali 3.06, Allasia 3.014 e Froner 3.015.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra le finalità del suo articolo aggiuntivo 3.017, in materia di opere pubbliche per gli enti locali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Rubinato 3.017 e Fugatti 3.030, limitatamente alla parte ammissibile.

Andrea LULLI (PD) chiede quale sia la *ratio* dell'articolo aggiuntivo 3.031 dei relatori.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, precisa che con questa proposta emendativa si intende estendere ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria l'agevolazione che prevede il pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione.

Andrea LULLI (PD) illustra il suo subemendamento 0.3.031.3, stigmatizzando l'operato del Governo che si mostra, come al solito, favorevole ad aiutare le grandi imprese in crisi come Alitalia, mentre è

del tutto disinteressato alle difficoltà della maggior parte dell'apparato produttivo formato dalle piccole e medie imprese. Chiede pertanto che i benefici previsti nell'articolo aggiuntivo del Governo 3.0.31 siano estesi a tutte le procedure fallimentari.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Monai 0.3.0.31.1, Fava 0.3.0.31.2 e Lulli 0.3.0.31.3 ed approvano l'articolo aggiuntivo 3.0.31 dei relatori.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Andrea LULLI (PD) chiede di sospendere la seduta dopo la votazione delle proposte emendative all'articolo 4 del decreto-legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di esaminare gli articoli 4 e 5 prima della sospensione.

Ludovico VICO (PD) sollecita la sospensione della seduta per predisporre i subemendamenti agli emendamenti di cui è stata preannunciata la riformulazione.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ritiene che vi siano delle irrazionali accelerazioni nei lavori delle Commissioni. Ribadisce che i gruppi di opposizione chiedono una breve sospensione per concordare l'atteggiamento da assumere nei confronti di un inaspettato comportamento della maggioranza.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accede alla proposta di sospendere la seduta dopo l'esame dell'articolo 4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fluvi 4.1 e Comaroli 4.2.

Maurizio DEL TENNO (PdL) ritira il suo emendamento 4.3.

Le Commissioni respingono l'emendamento Formisano 4.4.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) richiama le finalità dell'emendamento Rubinato 4.5, di cui è cofirmatario.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, precisa che sugli emendamenti Formisano 4.4, Rubinato 4.5 e Froner 4.6 è stato espresso parere contrario perché la copertura è stata prevista ricorrendo alla tabella C della legge n. 203 del 2008, destinata a fare fronte ad esigenze di funzionamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rubinato 4.5 e Froner 4.6.

Lorena MILANATO (PdL) ritira il suo emendamento 4.7.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 4.8, 4.9 e 4.10, i subemendamenti Abrignani 0.4.200.1 e Torazzi 0.4.200.2 ed approvano l'emendamento 4.200 dei relatori. Respingono quindi l'emendamento Brandolini 4.12.

Enzo RAISI (PdL) ritira il suo emendamento 4.13.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 4.01.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ritira il suo articolo aggiuntivo 4.04.

Giovanni FAVA (LNP) ritira i suoi articoli aggiuntivi 4.07 e 4.08, insistendo per la votazione dell'articolo aggiuntivo 4.012 volto a sollecitare il Governo a stipulare un'apposita convenzione con il sistema creditizio per introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre nel 2009, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale dei finanziamenti erogati, prevedendo il pagamento della sola quota di restituzione degli interessi.

Andrea LULLI (PD) dichiara voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Fava 4.012.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento 4.012 perché il Ministero dell'economia ha già stipulato altre convenzioni.

Giovanni FAVA (LNP) chiede l'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 4.012, insistendo altrimenti per la votazione.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) chiede ai relatori e al Governo se sia possibile quantificare il costo dell'articolo aggiuntivo in esame.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che relatori e Governo abbiano espresso con sufficiente chiarezza la propria contrarietà sull'articolo aggiuntivo Fava 4.012.

Giovanni FAVA (LNP) chiede l'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 4.012.

Enzo RAISI (PdL), *relatore per la X Commissione*, dichiara di condividere la richiesta del collega Fava.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fava 4.012.

Le Commissioni concordano. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Fava 4.013 e Lulli 4.018.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo Fluvi 4.019, volto a ridurre la misura del primo acconto di IRPEF, IRES ed IRAP, chiedendo ai relatori e al Governo di riconsiderare il proprio parere.

Simonetta RUBINATO (PD) dichiara di aggiungere la propria firma all'articolo aggiuntivo Fluvi 4.019.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, pur apprezzando le finalità dell'articolo aggiuntivo in esame, fa presente che al suo accoglimento si oppongono insormontabili problemi di cassa.

Andrea LULLI (PD), pur comprendendo pienamente la preoccupazione del Governo per la tenuta dei conti pubblici, ritiene che maggioranza e Governo non si rendano pienamente conto della gravità della crisi economica attuale e delle sue possibili, gravi ripercussioni anche sulla finanza pubblica. Sottolinea pertanto l'urgenza di intervenire con misure incisive.

Alberto FLUVI (PD), nell'insistere per l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 4.019, fa presente che i problemi di cassa evidenziati dal collega Milanese si riscontrano già oggi, in quanto la maggior parte delle imprese trova più conveniente procedere al ravvedimento operoso nell'anno successivo, piuttosto che versare l'acconto sulla base dei dati previsionali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce degli interventi svolti dai colleghi, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fluvi 4.019.

Enzo RAISI (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 4.021.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende brevemente la seduta, che riprenderà tra circa 30 minuti.

La seduta, sospesa alle 23.30, è ripresa alle 0.15 del 25 marzo 2009.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Stradella 5.8 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Fluvi 5.9 e gli identici emendamenti Poli 5.10 e Bernardo 5.13.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Antonio Pepe 5.11 e Armosino 5.12 sono stati ritirati.

Le Commissioni approvano l'emendamento Raisi 5.14. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Bitonci 5.08, Torazzi 5.010, Fugatti 5.015, Fava 5.026 e 5.027, Fluvi 5.029 e 5.032.

Franco CECCUZZI (PD) illustra il suo articolo aggiuntivo 5.044, volto ad esonere le aziende contoterziste di determinati settori produttivi dall'applicazione dell'accertamento tramite studi di settore. Anche in considerazione degli oneri alquanto limitati, auspica che i relatori e il Governo rivedano il parere precedentemente espresso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ceccuzzi 5.044.

Le Commissioni concordano. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Ceccuzzi 5.045 e Formisano 5.050.

Enzo RAISI (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 5.056.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Vannucci 5.057 e Bernardo 5.058, come riformulati.

Maurizio LEO (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 5.060.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritira il suo emendamento 6.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Formisano 6.1

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il suo emendamento 6.13.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vignali 6.3 e Formisano 6.4, nonché i subemendamenti Occhiuto 0.6.200.1 e Lulli 0.6.200.2. Ap-

provano quindi l'emendamento 6.200 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Bernardo 6.8 e Leo 6.11 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vignali 6.12.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritira il suo articolo aggiuntivo 6.02.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Fugatti 6.03 e gli identici articoli aggiuntivi Allasia 6.012 e Marsilio 6.013.

Laura FRONER (PD) chiede chiarimenti sul parere contrario al suo articolo aggiuntivo 6.022.

Raffaello VIGNALI (PdL) chiede ai relatori e al Governo di riconsiderare il parere espresso sul suo articolo aggiuntivo 6.024, che illustra.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona gli articoli aggiuntivi Froner 6.022 e Vignali 6.024.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 6.025.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di procedere alla votazione degli emendamenti ed articoli aggiuntivi che non hanno attinenza con gli emendamenti e articoli aggiuntivi dei relatori, che propone di accantonare congiuntamente ai subemendamenti ad essi riferiti.

Le Commissioni concordano.

Le Commissioni respingono l'emendamento Messina 7.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Messina 7.2.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritira il proprio emendamento 7.3.

Le Commissioni respingono l'emendamento Forcolin 7.7.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Fugatti 0.7.0.211.1, Fugatti 0.7.0.211.2, Fugatti 0.7.0.211.3 e gli identici subemendamenti Fugatti 0.7.0.211.4 e Lovelli 0.7.0.211.5 e approvano l'emendamento 7.0.211 del Governo, risultando conseguentemente assorbito l'articolo aggiuntivo 7.052 del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Mariani 7.025, Causi 7.026, Messina 7.027, Colaninno 7.030, Fluvi 7.031, Fluvi 7.032, Fluvi 7.033, Causi 7.034, Galletti 7.036 e Galletti 7.037.

Enzo RAISI (PdL) ritira i propri articoli aggiuntivi 7.055, 7.056. e 7.068.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona l'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 7.072.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Messina 8.1 e

Froner 8.2 ed approvano l'articolo aggiuntivo Raisi 8.01.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte quindi che l'esame del provvedimento proseguirà nella seduta di domani al fine di concludere l'esame degli emendamenti entro le ore 16 e di inviare alle Commissioni competenti in sede consultiva il testo così come risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Le Commissioni dovranno quindi riunirsi nuovamente giovedì per conferire al relatore il mandato a riferire in Assemblea. Conseguentemente si renderà necessario chiedere al Presidente della Camera di prevedere lo slittamento dell'inizio della discussione generale del provvedimento al prossimo lunedì 30 marzo.

Le Commissioni concordano.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rinvia quindi il seguito del dibattito alla seduta già convocata alle ore 14 del 25 marzo 2009.

La seduta termina alle 00.40 del 25 marzo 2009.

ALLEGATO 1

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(C. 2187 Governo).****SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 3.0.31
DEI RELATORI**

Dopo le parole: 8 luglio 1999, n. 207, *aggiungere le seguenti:* A tali fornitori potranno essere altresì sospesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi relativi agli adempimenti ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali.

0. 3. 0. 31. 1. Monai, Cimadoro, Porcino, Messina, Barbato.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del decreto legislativo di cui al periodo precedente si applicano anche alle aziende italiane controllate da aziende estere che sono soggette a procedure di fallimento.

0. 3. 0. 31. 2. Fava, Fugatti, Bragantini, Comaroli, Allasia, Torazzi, Forcolin, Reguzzoni.

Dopo le parole: in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 *aggiungere le seguenti:* nonché a tutte quelle assoggettate a procedure concorsuali.

0. 3. 0. 31. 3. Lulli, Vico.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 207.

3. 0. 31. I Relatori.

ALLEGATO 2

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(C. 2187 Governo).****SUBEMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
7. 0.214 DEI RELATORI RIAMMESSO**

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze sarà riassegnata, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ad appositi capitoli dello stato di previ-

sione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento e per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

0. 7. 0. 214. 22. Vignali.

(Riammesso)

ALLEGATO 3

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(C. 2187 Governo).****NUOVA FORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 7.100
DEI RELATORI**

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base « funzionamento » del programma « prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « politiche economico-finanziarie e di bilancio », sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » e del programma « Fondi da assegnare », u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente - cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impe-

gnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-ter. Le risorse stanziare per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e affluiscono al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A valere sulle risorse di cui al presente comma si provvede, nei limiti di euro 3, 750.000 per l'anno 2009, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1 comma 5.

1-*quater*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto interministeriale del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a

1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è destinato alle imprese operanti nei distretti produttivi del settore della concia, del tessile e del calzaturiero, per il rilascio

di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.

1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.

7. 100. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

ALLEGATO 4

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(C. 2187 Governo).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto ».

- 3. 11.** Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.

3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria ».

- 3. 11. (Nuova formulazione)** Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Approvato)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito ».

- 3. 200.** I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie, con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ».

- 3. 031.** I Relatori.

(Approvato)

All'articolo 4, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

« 7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni

di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione ».

4. 200. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante « Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2008, n. 29, Supplemento ordinario, il termine del regime transitorio di cui al comma 1 è stabilito al 30 giugno 2009 ».

5. 14. Raisi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 giugno 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo

17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;

4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « Fondo per interventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

* **5. 057.** Vannucci, Sani.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;

4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone accessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi

dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « Fondo per interventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

* **5. 057.** (Nuova formulazione) Vannucci, Sani.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere

applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;

4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « Fondo per in-

terventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 giugno 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;

4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « Fondo per interventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

*** 5. 058.** Bernardo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile

al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

c) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;

d) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree con-

cesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

h) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « Fondo per interventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

* **5. 058.** (Nuova formulazione) Bernardo.

(Approvato)

All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui all'articolo 3, comma 68, della medesima legge n. 244 del 2007, è prorogato al 20 settembre 2009.

1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte».

6. 200. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « è eseguito sulla base di criteri » con le seguenti: « è eseguito prioritariamente sulla base di criteri ».

7. 2. Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

7-bis. – 1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli Enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009».

7. 0. 211. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« ART. 8-bis.

(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112).

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: 7. « Le società pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6 » ».

8. 01. Raisi.

(Approvato)

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale per la telematica per i trasporti e la sicurezza (TTS Italia), nell'ambito dell'esame del piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.)	40
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 marzo 2009.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale per la telematica per i trasporti e la sicurezza (TTS Italia), nell'ambito dell'esame del piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto

intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (*Deliberazione di una proroga del termine*) 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Emendamenti C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 42

AVVERTENZA 42

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo, la cui scadenza era prevista per il 31 marzo 2009. Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone quindi di deliberare la proroga al 31 luglio 2009 del termine di conclusione dell'indagine.

La Commissione approva la proposta di prorogare al 31 luglio 2009 il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

Emendamenti C. 2263-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 43

SEDE REFERENTE:

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo (*Seguito esame e rinvio*) . 51

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 53

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo (*Seguito esame e rinvio*) . 54

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 59

AVVERTENZA 58

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL), *relatore*, illustra le disposizioni del provvedimento, introdotte o modificate al Senato, che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Rileva quindi che l'articolo 45, introdotto durante l'esame al Senato – reca una delega al Governo – da esercitare entro un anno – per un riassetto delle discipline del processo amministrativo, al fine di adeguare la disciplina del processo davanti ai TAR e al Consiglio di Stato alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori e di coordinarla con quella del processo civile.

L'articolo 45, oltre che l'adeguamento della legislazione delegata ai principi direttivi generali (articolo 20, comma 3) della « legge Bassanini 1 » (L. n. 59 del 1997) in quanto applicabili, prevede, al comma 2, l'adeguamento ai seguenti principi e criteri direttivi: assicurare la snel-

lezza, concentrazione ed effettività della tutela per garantire la durata ragionevole del processo anche grazie al ricorso all'informatizzazione delle procedure, la razionalizzazione dei termini e l'estensione delle funzioni istruttorie monocratiche nonché l'individuazione di misure volte allo smaltimento dell'arretrato; disciplinare azioni e funzioni del giudice riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione amministrativa e i casi di giurisdizione estesa anche al merito, nonché la disciplina dei termini di decadenza e prescrizione delle azioni e la tipologia dei provvedimenti giudiziari, nonché prevedendo le pronunce idonee a soddisfare le pretese della parte vittoriosa; riordinare e razionalizzare i riti speciali e le materie in cui si applicano; unificare e razionalizzare la disciplina del processo amministrativo sul contenzioso elettorale; unificare e razionalizzare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini; riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella *ante causam*, nonché il procedimento cautelare davanti al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo: l'impossibilità di trattare la domanda interinale prima della presentazione della richiesta di udienza da parte del ricorrente; in caso di istanza cautelare *ante causam*, la perdita di efficacia della tutela interinale concessa in caso di mancata notifica nei termini del ricorso introduttivo del giudizio (e dell'istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito), o comunque nei 60 giorni dall'istanza cautelare; nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'impossibilità di revocare l'istanza di fissazione di udienza e la celebrazione dell'udienza di merito entro un anno; riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

L'articolo 46 – modificato dal Senato – è composto da 20 commi che apportano

modifiche al Libro primo del codice di procedura civile, recante le disposizioni generali.

Il comma 1, novellando l'articolo 7 codice di procedura civile, amplia la competenza del giudice di pace.

Con una modifica introdotta dal Senato, è stata inoltre estesa la competenza per materia del giudice di pace, con riferimento alle cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, attualmente appartenenti alla competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Il comma 2 dell'articolo 46 in esame stabilisce, per coordinamento, l'inapplicabilità a tali cause della disciplina del processo del lavoro.

Il comma 10, ampiamente modificato dal Senato, interviene sull'articolo 83 codice di procedura civile, in materia di procura alle liti novellandone la formulazione del terzo comma con tre distinte integrazioni: la prima riguarda il primo periodo, e prevede che la procura speciale possa essere anche apposta anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato; la seconda integrazione riguarda il terzo periodo del terzo comma e prevede come apposta in calce anche la procura speciale rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici individuati con apposito decreto del Ministro della giustizia; la terza integrazione al terzo comma dell'articolo 83 prevede che quando la procura speciale sia stata conferita su « carta », il difensore che si costituisce per via telematica ne trasmette copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

Il comma 11, parzialmente modificato dal Senato, interviene sull'articolo 91 codice di procedura civile, in materia di condanna alle spese emessa con la sentenza di condanna, introducendo un mec-

canismo sanzionatorio a carico della parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa avanzata dalla controparte. Il comma in esame — come modificato dal Senato — precisa che la condanna può avere ad oggetto le spese del processo che risultino maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa.

Il comma 15, modificato dal Senato, sostituisce integralmente l'articolo 115 del codice di procedura civile il quale, nel suo testo attuale prevede che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. Il comma in esame prevede di autorizzare il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che, come attualmente, le prove proposte dalle parti o dal PM, anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, così esonerando la parte che ha allegato quei fatti dal relativo onere della prova.

Il comma 19, introdotto dal Senato, aggiunge un comma all'articolo 137 del codice di procedura civile in materia di notificazioni, prevedendo che — in assenza di casella di posta elettronica certificata cui far pervenire l'atto-documento informatico da notificare o comunicare — l'ufficiale giudiziario notifica all'interessato l'atto in formato cartaceo, conservandone per due anni l'originale informatico. L'atto, dietro richiesta, può essere inviato dall'ufficiale giudiziario ad un indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore ovvero consegnato ai medesimi, previo pagamento dei diritti, su supporto informatico non riscrivibile.

L'articolo 47, modificato dal Senato, è composto da 23 commi che apportano modifiche al Libro secondo del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo di cognizione.

Il comma 1, introdotto dal Senato, novella il terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile relativo al contenuto dell'atto di citazione coordinando la formulazione del n. 7 con il nuovo testo dell'articolo 38 codice di pro-

cedura civile in materia di incompetenza. In base al testo novellato, la citazione contiene l'avvertimento che la costituzione fuori dei termini indicati comporta, oltre alle decadenze di cui all'articolo 167, anche la decadenza ad eccepire l'incompetenza del giudice (per materia, valore o territorio) di cui all'articolo 38 del codice di procedura civile.

Il comma 5, ampiamente modificato, riformula il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile che attualmente prevede che la relazione del consulente tecnico vada depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice. Il nuovo terzo comma stabilisce che un'ordinanza del giudice resa all'udienza di comparizione di cui all'articolo 193, debba indicare: il termine entro il quale il consulente tecnico debba trasmettere alle parti la propria relazione; il termine entro cui le parti devono far pervenire al consulente le proprie osservazioni sulla relazione stessa; il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti ed una propria sintetica valutazione delle stesse.

Il comma 6 adegua il testo dell'articolo 249 del codice di procedura civile in materia di facoltà di astensione dei testimoni davanti all'autorità giudiziaria all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1988. Infatti, il rinvio alla disciplina sulla facoltà d'astensione di cui agli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale va ora riferita agli articoli. 200, 201 e 202 dello stesso codice, relativi, rispettivamente, al segreto professionale, d'ufficio e di Stato.

Il comma 7 aggiunge una disposizione all'articolo 255 del codice di procedura civile, relativo alla mancata comparizione dei testimoni. Viene, infatti, aggiunto un periodo al primo comma con il quale si prevede — in caso di una ulteriore, mancata comparizione del testimone all'udienza senza giustificato motivo — che il giudice possa, con ordinanza, disporre

l'accompagnamento coattivo del testimone, condannandolo ad una pena pecuniaria da 200 a 1000 euro.

Il comma 8, introducendo l'articolo aggiuntivo 257-*bis*, prevede la possibilità per il giudice di disporre l'acquisizione della testimonianza per iscritto, sulla base di un modello di testimonianza predisposto dalla parte che ne fa richiesta. Rispetto al testo approvato dalla Camera, il giudice può decidere di assumere la testimonianza scritta, soltanto in quanto sussista un accordo delle parti e si pone, quale criterio della decisione del giudice e, in ogni caso, tenendo conto della natura della causa e di ogni altra circostanza. In tale ipotesi, il giudice chiede al testimone, anche nelle ipotesi di assunzione dei mezzi di prova al di fuori della circoscrizione del tribunale ai sensi dell'articolo 203 del codice di procedura civile, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Con l'introduzione di un nuovo comma nel corso dell'esame al Senato, si precisa che il ricorso al modello di testimonianza può evitarsi in caso di dichiarazione sottoscritta dal testimone e ricevuta dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa quando la testimonianza riguardi documenti di spesa già depositati dalle parti.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

Il comma 13, introdotto dal Senato, sostituisce il quarto comma dell'articolo 300 del codice di procedura civile che fissa il momento dell'interruzione del processo in caso l'evento interruttivo (di cui all'articolo 299) riguardi la parte contumace. In tale ipotesi, infatti, l'attuale norma stabilisce che il processo sia interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica o comunicazione di un atto al contumace. Il nuovo quarto comma dell'articolo 300 prevede come momento che interrompe del processo anche quello in cui il fatto interruttivo (morte o perdita della capacità

di stare in giudizio da parte del contumace) è documentato dall'altra parte.

Il comma 16, introdotto dal Senato, modifica il secondo comma dell'articolo 310 del codice di procedura civile che, nel testo attuale, prevede che l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.

La modifica ha natura di puro coordinamento normativo con la nuova previsione secondo la quale le pronunce sulla competenza si assumono con ordinanza anziché con sentenza.

Il comma 18, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 345, comma terzo, del codice di procedura civile chiarendo che in appello non possono essere prodotti nuovi documenti (salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile).

Le disposizioni finali dell'articolo 47, i commi 22 e 23, sono stati introdotti *ex novo* dal Senato.

Il primo integra la formulazione del primo comma dell'articolo 444 del codice di procedura civile in materia di giudice competente per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. La disposizione aggiuntiva definisce la competenza in caso di attore residente all'estero assegnandola al tribunale del lavoro nella cui circoscrizione l'attore risiedeva prima del trasferimento all'estero; se la prestazione è, invece, chiesta dagli eredi, è competente il tribunale nella cui circoscrizione il defunto aveva l'ultima residenza.

Il comma 23 chiarisce l'estensione ai giudizi amministrativi e contabili della disciplina del primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile che, in caso di mancata costituzione del convenuto, prevede che se il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, debba fissare

all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

L'articolo 48, parzialmente modificato dal Senato, introduce ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile in riferimento alla disciplina del ricorso per cassazione. In particolare, esso introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 360-*bis*, che prevede il cosiddetto filtro in Cassazione, ossia un esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, delegato ad un collegio di tre magistrati. Il Senato ha soppresso la previsione della c.d. doppia conforme introdotta durante l'esame alla Camera, che prevedeva l'inammissibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile (ossia, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), avverso la sentenza di appello di conferma di quella di primo grado.

L'articolo 49, introdotto dal Senato, aggiunge un articolo 540-*bis* al codice di procedura civile in materia di esecuzione mobiliare presso il debitore.

La nuova norma prevede la possibilità di integrazione del pignoramento quando il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori o quando i beni pignorati rimangano invenduti anche dopo il secondo incanto. In tale ipotesi, infatti, dietro istanza di uno dei creditori, il giudice delegato alla vendita, nominato eventualmente uno stimatore, ordina di integrare il pignoramento e l'ufficiale giudiziario riprende, quindi, le operazioni di ricerca dei beni da pignorare. Le nuove, eventuali, cose pignorate sono vendute senza bisogno di nuova istanza; se non è possibile integrare il pignoramento, il procedimento è dichiarato estinto dal giudice, salvo che non siano esaurite le operazioni di vendita.

L'articolo 50, modificato dal Senato, è composto da 4 commi che apportano modifiche al Libro terzo del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo di esecuzione.

Il comma 1 introduce uno strumento di coercizione indiretta per l'adempimento degli obblighi di fare infungibile e di non fare.

In particolare, esso inserisce nel titolo relativo all'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare un nuovo articolo 614-*bis*, ai sensi del quale con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare il giudice – salvo ciò sia manifestamente iniquo – fissa su richiesta di parte la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Gli elementi che concorrono a determinare tale somma sono il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile e ogni altra circostanza utile. Segnala che il Senato ha soppresso tra gli elementi da valutare ai fini indicati «le condizioni personali e patrimoniali delle parti», presente nel testo approvato dalla Camera.

Sulla base della modifica apportata dal Senato, lo stesso provvedimento di condanna vale come titolo esecutivo ai fini del pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza degli obblighi di fare o non fare.

Il comma 3, modificato al Senato, riformula i commi terzo e quarto dell'articolo 624 del codice di procedura civile, che disciplinano gli effetti della sospensione dell'esecuzione nel caso in cui sia stata proposta opposizione all'esecuzione stessa.

La riformulazione del terzo comma introduce una ulteriore condizione alla dichiarazione di estinzione del processo di esecuzione da parte del giudice ovvero la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato ex articolo 616 dal giudice dell'esecuzione. Con l'ordinanza che dichiara l'estinzione, il giudice deve ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile dal debitore e dal creditore pignorante nonché da parte dei creditori intervenuti.

Il nuovo quarto comma dell'articolo 624 precisa l'applicazione della disciplina citata, in quanto compatibile, nel solo caso di sospensione disposta ai sensi dell'articolo 618 del codice di procedura civile, ovvero in caso di opposizione agli atti esecutivi. Risulta, quindi, espunto il riferimento alla sospensione del processo esecutivo in caso di opposizioni all'esecuzione in materia di lavoro (articolo 618-*bis* del codice di procedura civile).

Infine, il comma 4 dell'articolo 50 modifica il secondo comma dell'articolo 630 del codice di procedura civile, in materia di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti. Secondo il riformulato secondo comma dell'articolo 630 l'estinzione può anche essere dichiarata d'ufficio (senza bisogno, quindi, di essere eccepita). È, inoltre, stabilito come termine ultimo per l'ordinanza che dichiara l'estinzione la prima udienza successiva al verificarsi dell'estinzione (per inattività delle parti) nonché l'obbligo di comunicazione dell'ordinanza a cura del cancelliere ove non pronunciata in udienza.

Una delle maggiori novità della novella al codice di rito civile proposta dal provvedimento in esame è costituita dalla previsione, di cui all'articolo 52, di un nuovo procedimento speciale, il procedimento sommario di cognizione, introdotto nel codice con un nuovo Capo III-*bis* (composto dagli articoli 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater*), tra i procedimenti sommari del Titolo I del Libro quarto.

L'introduzione del nuovo rito, finalizzata ad evidenti finalità di concentrazione e snellezza, è collegata alla delega al Governo per la semplificazione e riduzione dei procedimenti civili di cui al successivo articolo 55 del disegno di legge. In tale ambito, il procedimento sommario di cognizione dovrebbe essere il modello di rito per i procedimenti, anche camerale, in cui prevalgano « caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa » (articolo 55, comma 4, lettera *b*), n. 2).

Secondo il nuovo articolo 702-*bis*, il rito sommario di cognizione potrà essere utilizzato per tutte le cause di competenza

del tribunale in composizione monocratica (ossia nella maggioranza dei casi), senza alcuna limitazione di valore o di materia.

L'unica modifica apportata al Senato riguarda il quarto comma dell'articolo 702-*ter*. Tale disposizione prevede che, se ritiene che la controversia possa essere trattata col rito sommario, il giudice, dopo aver sentito le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, alla prima udienza, procederà nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvederà con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande. Si segnala che il riferimento temporale alla prima udienza è stato introdotto presso l'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 53, modificato dal Senato, composto da sette commi, interviene sul Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Il comma 2, introdotto dal Senato, aggiunge l'articolo 81-*bis* prevedendo, in materia di istruzione della causa, che il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, debba fissare il calendario del processo indicando le udienze successive. Tale scansione temporale va assunta sentite le parti e valutando natura, urgenza e complessità della controversia.

Il comma 3 introduce l'articolo 103-*bis* che disciplina il modello di testimonianza già richiamato dal nuovo articolo 257-*bis* del codice di procedura civile (introdotto nel codice di procedura civile dall'articolo 47, comma 8, del disegno di legge in esame), relativo alla possibilità di assunzione della testimonianza scritta.

Il nuovo articolo 103-*bis* prevede che la testimonianza scritta sia resa su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. La nuova disposizione di attuazione indica specificatamente gli elementi che il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere. Viene pre-

cisata la necessità che la sottoscrizione, apposta di seguito a ogni risposta senza lasciare spazi vuoti, debba essere autenticata gratuitamente da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario.

Il comma 5, modificato dal Senato, sostituisce il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione con la finalità di limitare l'estensione della motivazione della sentenza. Questa, ferma restando l'esposizione delle ragioni giuridiche della decisione potrà limitarsi a consistere in una esposizione « succinta » dei fatti rilevanti per la causa, e potrà far riferimento anche a precedenti conformi.

Il comma 6, introdotto dal Senato, integra la formulazione dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione stabilendo che spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice, nei giudizi per prestazioni previdenziali, non possano essere superiori al valore della prestazione dedotta in giudizio.

Il comma 7, anch'esso introdotto dal Senato, infine, aggiunge alle disposizioni di attuazione un nuovo articolo 186-*bis*, in tema di giudizio di opposizione agli atti esecutivi. La nuova norma, a garanzia della terzietà del giudice, stabilisce che chi ha già « conosciuto » degli atti dell'esecuzione non possa giudicare nel merito delle opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, dovendo l'opposizione essere, quindi, necessariamente valutata da un giudice diverso.

L'articolo 55, introdotto al Senato, reca una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, rientranti nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, da realizzare anche attraverso il coordinamento con le altre disposizioni vigenti. Il termine per l'esercizio della delega è di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Oltre all'applicazione del rito ordinario nelle cause in materia di sinistri stradali (come previsto dall'articolo 54, non modificato dal Senato), tale semplificazione è ottenuta – in base alla norma in esame –

mediante la riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro, nuovo rito sommario di cognizione) nonché con la soppressione del rito societario, che sostanzialmente non ha prodotto i risultati sperati.

Nello specifico, i principi e criteri direttivi cui deve ispirarsi la normativa delegata (e sui cui schemi, il comma 3 richiede il parere delle competenti Commissioni parlamentari) sono: il mantenimento degli attuali criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante; la riconduzione dei contenziosi civili regolati da norme speciali ad uno dei seguenti tre modelli procedurali (al rito del lavoro, quando nel procedimento siano prevalenti caratteri di: concentrazione processuale ovvero officiosità dell'istruzione; al nuovo procedimento sommario di cognizione, in caso di prevalenza dei caratteri di semplificazione dell'istruzione-trattazione della causa; al rito ordinario di cognizione ovvero a quello davanti al giudice di pace per tutti gli altri procedimenti); la riconduzione ad uno dei tre riti sopracitati non comporta l'abrogazione della legislazione speciale che attribuisce poteri officiosi al giudice né delle norme volte a produrre effetti che non possono prodursi con le ordinarie norme codicistiche; la permanenza in vigore delle diverse disposizioni processuali speciali in materia di fallimento e procedure concorsuali, di famiglia e minori nonché di azione cambiaria, assegno bancario e circolare, di repressione della condotta antisindacale, di proprietà industriale e diritti dei consumatori.

Infine viene soppressa la disciplina del rito societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, la cui applicazione viene residualmente riservata alle sole controversie pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 57, introdotto dal Senato, interviene per razionalizzare la disciplina della notificazione del ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione (legge n. 689 del 1981) e la disciplina della proposizione

della domanda per il riconoscimento del diritto a prestazioni nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

L'articolo 59 reca alcune disposizioni transitorie relative alle modifiche apportate dal disegno di legge al rito civile. Segnala, in particolare, i commi 4 e 5, introdotti al Senato.

Il comma 4 prevede che entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma debbano essere rinnovate le trascrizioni della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili (nelle forme previste dall'articolo 63 del disegno di legge), che siano state eseguite oltre vent'anni prima. Se non si procederà in tal senso, tali trascrizioni perderanno efficacia.

Il comma 5 prevede che le disposizioni che introducono un filtro per il ricorso in Cassazione si applichino anche alle controversie nelle quali il provvedimento avverso il quale si ricorre sia stato pubblicato o depositato dopo l'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 61 delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. In estrema sintesi, la conciliazione, avente per oggetto diritti disponibili e non preclusiva all'azione ordinaria, dovrà essere affidata ad organismi professionali ed indipendenti, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'unica modifica apportata al Senato riguarda l'introduzione del principio direttivo di cui alla nuova lettera *r*) del comma 3, in base al quale il Governo dovrà garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore attraverso la disciplina delle incompatibilità.

L'articolo 62, introdotto al Senato, attraverso una novella all'articolo 125 della legge fallimentare, interviene in materia di concordato fallimentare, disciplinando in particolare la procedura applicabile nel caso di presentazione di più proposte di concordato o di sopravvenienza di una nuova proposta.

L'articolo 63, introdotto al Senato, novella il Libro VI, Titolo I, Capo I del codice civile (in materia di trascrizione di atti relativi a beni immobili), introducendo i due articoli aggiuntivi 2668-*bis* e 2668-*ter*.

L'articolo 2668-*bis* interviene sulla durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, con norme che, in base al nuovo articolo 2668-*ter*, vengono estese anche alla durata dell'efficacia del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili. La durata degli effetti della trascrizione della domanda giudiziale viene fissata in venti anni, salva la possibilità di prolungarne gli effetti procedendo a rinnovare la trascrizione medesima. La stessa disposizione, ai commi secondo, terzo e quarto, disciplina il procedimento per ottenere la rinnovazione.

Infine, il quinto comma del nuovo articolo 2668-*bis* disciplina il caso di trasferimento inter vivos o mortis causa degli immobili cui si riferisce il titolo, risultante al tempo della rinnovazione dai registri delle trascrizioni. In tale ipotesi, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

L'articolo 64 inserisce nella legge n. 52 del 1985 il nuovo articolo 19-*bis*, volto a prevedere l'esecuzione delle annotazioni nei pubblici registri immobiliari mediante l'inserimento dei relativi dati negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari e a disciplinare il contenuto delle ispezioni e certificazioni ipotecarie.

L'articolo 65 consente il trasferimento presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, confermando il mantenimento per ciascuna sezione staccata dell'attuale circoscrizione territoriale ed esplicitando che rimangono nelle sedi attuali le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.

L'articolo 66, introdotto dal Senato, contiene una delega al Governo in materia di ordinamento del notariato. In particolare, la disposizione delega il Governo a

disciplinare le procedure informatiche e telematiche per la redazione degli atti pubblici, nonché per lo svolgimento di ulteriori attività da parte dei notai.

L'articolo 67, introdotto al Senato, è finalizzato a semplificare le procedure per l'accesso al notariato. Esso interviene sui requisiti per la partecipazione al concorso, sopprimendo in particolare la prova di preselezione informatica e richiedendo l'assenza di dichiarazioni di inidoneità (cui è equiparata l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi) in tre concorsi precedenti; prevede l'articolazione della commissione di concorso in tre sottocommissioni composte da cinque membri; detta, infine, specifiche disposizioni applicabili esclusivamente ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004.

Le disposizioni contenute nell'articolo 68 sono volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure di riscossione delle stesse.

Il comma 1, modificato dal Senato, interviene in materia di pubblicazione delle sentenze penali di condanna, modificando l'articolo 36, secondo comma, del codice penale. A seguito della novella, il giudice dovrà disporre la pubblicazione delle sentenze di condanna non più soltanto su uno o più giornali, ma anche sul sito internet del Ministero della giustizia, per un periodo non superiore a 30 giorni.

In merito, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, segnala che il Senato ha stabilito che la pubblicazione sul sito internet non è alternativa alla pubblicazione sui giornali, ma concorrente. Inoltre ha soppresso il comma che estendeva tali modalità di pubblicazione alle sentenze di condanna per violazione della disciplina sul diritto d'autore, nonché il comma che prevedeva, anche in caso di condanna di un ente in forza del decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la pubblicazione della sentenza su internet.

Segnala, inoltre, una modifica apportata al comma 3, lettera e), n. 2. La disposizione prevede che tutte le spese processuali penali anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in misura fissa, stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dell'economia, con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. L'ammontare degli importi può essere rivisto annualmente; sulla base della modifica apportata dal Senato, ciò al fine di garantire l'effettivo integrale recupero delle somme anticipate (comma 1).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 9.10.

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

C. 2232 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha ritenuto ammissibile l'articolo aggiuntivo Abrignani 12.02, da lei già dichiarato inammissibile. Come evidenziato dal Presidente della Camera nella lettera che le ha trasmesso, si tratta di una decisione di carattere ecce-

zionale giustificata dalla circostanza che la disposizione in esame è collegata al controllo del territorio, che costituisce uno degli oggetti del decreto-legge.

Ricorda che la Commissione ha iniziato ad esaminare gli emendamenti all'articolo 6. In precedenza sono stati accantonati gli emendamenti Contento 1.14, quelli riferiti all'articolo 2 e gli emendamenti Di Pietro 3.2 e Brigandì 3.20. Avverte quindi che si passa all'esame degli identici emendamenti 6.7 Vietti, 6.1 Bernardini, 6.13 Ferranti e 6.6 Di Pietro, soppressivi dei commi da 3 a 6.

Avverte altresì che in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 6.7, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Donatella FERRANTI (PD), illustra il proprio emendamento 6.13, soppressivo dei commi da 3 a 6 dell'articolo 6, manifestando la ferma contrarietà alla previsione di associazioni di privati cittadini ai quali siano affidati compiti di controllo del territorio. Si tratta, infatti, di una disposizione del tutto inadeguata e che era del tutto inopportuno inserire nel provvedimento in esame. Pur esistendo associazioni analoghe a quelle previste dal provvedimento, che forse in determinati contesti locali hanno svolto una attività utile, tuttavia contesta la scelta di prevedere una sorta di istituzionalizzazione delle stesse per legge. Nonostante la previsione normativa, esprime forti preoccupazioni su quella che sarà concretamente la provenienza dei fondi per finanziare le predette associazioni, le quali potrebbero anche costituire uno strumento indiretto per perseguire finalità diverse dalla pubblica sicurezza. In tale contesto sottolinea il rischio della istituzionalizzazione di simili associazioni in un paese come l'Italia, dove in alcuni contesti è fortemente radicata la criminalità organizzata.

Rita BERNARDINI (PD) nel condividere le osservazioni dell'onorevole Ferranti, esprime forte preoccupazione in merito agli effetti delle disposizioni in esame, poiché la sicurezza pubblica è un

compito esclusivo dello Stato che non può in alcun modo essere affidato ad associazioni di privati cittadini. Tale previsione, inoltre, creerà problemi ulteriori alle forze dell'ordine, che già si trovano in situazione di difficoltà a causa della carenza di risorse umane e finanziarie. Esse, d'ora in poi, avranno anche il problema di dover controllare le cosiddette «ronde». Ricorda, quindi, le numerose opinioni contrarie espresse dagli operatori della pubblica sicurezza e le forti perplessità manifestate perfino dal Presidente del consiglio. Conclusivamente, ritiene che le norme in questione abbiano un mero scopo di propaganda e che le stesse confermino la scarsa serietà nell'esecuzione del delicato compito di redigere testi normativi efficaci e coerenti.

Pietro TIDEI (PD) sottolinea come, con le disposizioni di cui ai commi 3,4,5 e 6 dell'articolo in esame, lo Stato ammetta la propria incapacità nel controllo del territorio, chiamando addirittura dei privati cittadini a svolgere, impropriamente, un ruolo di supplenza. Tali disposizioni evidenziano, tra l'altro, l'incoerenza della politica in materia di pubblica sicurezza, poiché il Governo sottrae progressivamente sempre più risorse alle forze dell'ordine. Dopo aver evidenziato perplessità anche sulla formulazione delle disposizioni in esame, esprime forte preoccupazione per l'impatto che le stesse potranno avere soprattutto su quei gruppi di privati cittadini che non riconoscono i principi democratici, e che si fanno portatori di istanze xenofobe.

Cinzia CAPANO (PD) evidenzia l'estrema pericolosità del combinato disposto costituito dai commi 3 e 6 dell'articolo 6, poiché emerge con chiarezza che il vero ambito di operatività delle associazioni in questione sarà determinato da un semplice decreto ministeriale, come se si trattasse di una sorta di cambiale in bianco. Ritiene che in tale modo si inneschi un meccanismo che potrebbe essere non più governabile.

Marilena SAMPERI (PD) invita il Governo e la maggioranza a valutare con maggiore attenzione il rapporto tra l'articolo 6 del provvedimento in esame e la normativa regionale in materia di associazioni di volontariato. La normativa regionale, infatti, prevede disposizioni completamente diverse rispetto a quelle dell'articolo 6, poiché disciplina associazioni di volontari che hanno per scopo la promozione della convivenza, dell'inclusione e della solidarietà, non certo quello della pubblica sicurezza. L'asserita analogia tra l'articolo 6 e le normative regionali non è pertanto una argomentazione valida per giustificare la disposizione relativa alle cosiddette «ronde». Sottolinea, inoltre, come la previsione che i privati cittadini debbano essere «non armati» non tranquillizzi affatto, poiché è indice dell'esigenza del Governo di trovare un elemento che distingua i compiti delle associazioni in questione dai compiti tipici delle forze dell'ordine.

Angela NAPOLI (PdL), intervenendo a titolo personale, preannuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dei commi 3,4,5 e 6 dell'articolo 6. Esprime, infatti, forte contrarietà nei confronti delle predette disposizioni, invitando il Governo a valutare con estrema attenzione l'impatto che le stesse avranno soprattutto nel Mezzogiorno e, in particolare, nella Calabria, dove le «ronde» già esistono e molte di esse sono sotto il controllo della criminalità organizzata. Le disposizioni in esame finiranno quindi per riconoscere ed incoraggiare talune forme di criminalità.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), pur confermando il proprio voto favorevole sul provvedimento e, specificamente, su tutte le disposizioni di cui all'articolo 6, invita tuttavia ad una maggiore riflessione sul predetto articolo in vista dell'esame in Assemblea. Sottolinea, infatti, come il riconoscimento delle associazioni di privati cittadini, nei termini di cui alle disposizioni in esame, possa determinare seri pericoli in alcune realtà territoriali, specie del Mezzogiorno, dove il cittadino deve percepire una forte presenza dello Stato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferranti 6.13, Bernardini 6.1 e Di Pietro 6.6.

Pierluigi MANTINI (PD) dopo aver ricordato di avere votato a favore degli emendamenti soppressivi delle disposizioni riguardanti le cosiddette «ronde», sottolinea tuttavia la possibilità di una migliore formulazione delle stesse allo scopo di adeguarle alla *ratio* più volte enunciata dal Governo e dalla maggioranza, secondo quanto previsto dal proprio emendamento 6.4. Occorrerebbe, infatti, precisare che le associazioni in questione debbano essere apolitiche e apartitiche, dotarsi di uno statuto in forma pubblica e effettuare le segnalazioni non solo alle forze di polizia ma anche ai servizi sociali comunali. Evidenza, inoltre, talune incongruenze del testo, sottolineando come, nella sostanza, non siano i sindaci ad avvalersi delle associazioni in questione, bensì le forze dell'ordine alle quali esse debbono riferire.

La Commissione respinge l'emendamento Mantini 6.4.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, essendo imminenti le votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle odierne votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il Presidente della I Commissione,

onorevole Donato Bruno, anche a nome del Presidente della Commissione Bilancio, onorevole Giancarlo Giorgetti, con una lettera in data odierna, l'ha informata che nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 1441-*bis*-B, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio, svolgeranno, nella seduta di mercoledì 25 marzo 2009, alle ore 14.45, presso l'aula della I Commissione, audizioni informali di rappresentanti dell'ANM – sezione Cassazione, dell'Unione nazionale delle camere civile, dell'Organismo unitario dell'Avvocatura italiana, del Consiglio nazionale forense e di esperti della materia. Tale comunicazione è stata resa al fine di favorire, alla luce delle disposizioni del provvedimento in esame che rientrano tra le materia di interesse della Commissione Giustizia, la più ampia partecipazione alle suddette audizioni dei componenti la Commissione Giustizia, anche in relazione al parere che la Commissione stessa è chiamata ad esprimere sul citato disegno di legge.

Comunica che, proprio per consentire ai deputati della Commissione Giustizia di partecipare alle predette audizioni, le sedute previste per domani non avranno luogo.

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

C. 2232 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 6.5, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 6.2, volto a sopprimere dalla norma il riferimento alle situazioni di disagio sociale, che non dovrebbero essere segnalate alle forze di polizia bensì ai servizi sociali.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 6.2.

Filippo ASCIERTO (PdL) ritira il proprio emendamento 6.6.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 6.3, volto a prevedere requisiti minimi di garanzia per il riconoscimento delle associazioni in questione.

La Commissione respinge l'emendamento bernardini 6.3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 6.14, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO interviene sull'emendamento Contento 6.200, volto a prevedere che il decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 6 sia sottoposto al parere dei competenti organi parlamentari, secondo la procedura prevista dall'emendamento medesimo. Fa presente che, a seguito di una più approfondita riflessione, il Governo modifica il proprio parere. Evidenzia quindi come il decreto in questione non sia un decreto delegato rispetto al quale il Parlamento possa fissare principi e criteri direttivi e successivamente verificarne l'attuazione. Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento, che potrebbe essere trasformato in ordine del giorno in vista dell'esame in Assemblea, esprimendo in difetto parere contrario sullo stesso. Si dichiara peraltro disponibile a valutare eventuali proposte di riformulazione che rendano l'emendamento più compatibile con la natura del decreto in questione.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, alla luce di quanto osservato dal rappresentante del Governo, invita l'onorevole Contento a ritirare l'emendamento 6.200, esprimendo in difetto parere contrario sullo stesso.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che non vi sia motivo di modificare i pareri sull'emendamento Contento 6.200, che condivide e sul quale preannuncia il proprio voto favorevole.

Donatella FERRANTI (PD) valuta favorevolmente l'emendamento Contento 6.200, che consentirebbe al Parlamento di controllare concretamente quali siano i requisiti richiesti per il riconoscimento delle associazioni di cui all'articolo 6. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole su tale emendamento.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che sarebbe opportuno accantonare l'emendamento Contento 6.200, per approfondire la possibilità di una riformulazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in considerazione di quanto emerso dal dibattito propone di accantonare l'emendamento Contento 6.200.

La Commissione approva la proposta di accantonamento.

Roberto RAO (UdC) ritira gli emendamenti 6.8, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 e 9.2, dei quali è cofirmatario. Precisa, in particolare, di avere ritirato tutti gli emendamenti riferiti alla disciplina degli atti persecutori per ragioni relative al rapporto tra le Commissioni e l'Assemblea che costituisce l'organo maggiormente rappresentativo della Camera dei deputati. Considerato che gli emendamenti riferiti alla disciplina degli atti persecutori andrebbero a modificare della deliberazioni assunte solamente il 29 gennaio scorso dall'Assemblea, ritiene che spetti all'Assemblea stessa e non alla Commissione il compito di eventualmente approvarli. Pertanto preannuncia la ripresen-

tazione dei suddetti emendamenti in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il suo emendamento 9.1, volto a sopprimere le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 9, poiché determinano una inopportuna e indiscriminata estensione dell'istituto dell'incidente probatorio, anche quando la vittima della violenza sia maggiorenne.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 9.1 e Ferranti 9.3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo 12.02 è stato riammesso dal Presidente della Camera, a seguito di richiesta di riesame del giudizio di ammissibilità che aveva portato alla dichiarazione di inammissibilità del predetto articolo aggiuntivo. La riammissione, considerata come eccezionale, è stata motivata sulla base dell'attinenza del contenuto dell'articolo aggiuntivo alla materia della sicurezza del territorio. Invita pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 12.02.

Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO afferma che il Governo si rimette alla Commissione in merito all'articolo aggiuntivo 12.02, che tratta di una materia estremamente complessa quale la conservazione dei dati relativi alle telefonate senza risposta fatte con rete fissa o rete mobile. Ricorda che la materia è stata disciplinata dal decreto legislativo n. 109 del 2008 volto ad attuare la cosiddetta « direttiva Frattini » 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, prevedendo un termine a partire dal quale gli operatori di reti fisse o

mobili avrebbero dovuto conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta. Tale termine fissato per il ... è stato poi prorogato al 31 marzo prossimo. L'articolo aggiuntivo in esame è stato presentato in quanto uno dei gestori telefonici non è attualmente in grado di rispettare tale termine per ragioni legate alle caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica. Esprime delle perplessità sulla circostanza che per le chiamate senza risposta originate da rete fissa non viene previsto sostanzialmente un termine dal quale l'obbligo di conservazione dei dati diventerà cogente. Pertanto, in considerazione della obiettiva difficoltà di uno dei gestori di adeguare le reti telefoniche entro il 31 marzo prossimo, ritiene che la Commissione possa eventualmente nel frattempo approvare l'articolo aggiuntivo in esame, che dovrebbe poi essere modificato dall'Assemblea al fine di prevedere un termine a partire dal quale diventerebbe obbligatoria anche la conservazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta effettuate da cellulare.

Roberto CASSINELLI (Pdl) raccomanda l'approvazione del articolo aggiuntivo 12.02 del quale è cofirmatario, sottolineando come questo sia giustificato dalla obiettiva difficoltà di adeguare le reti telefoniche entro la data del 31 marzo prossimo.

Donatella FERRANTI (PD) esprime il proprio stupore per la riammissione da parte del Presidente della Camera dell'articolo aggiuntivo in esame che in realtà non presenta alcuna attinenza al contenuto del decreto-legge sulla sicurezza. Inoltre osserva che l'articolo aggiuntivo non ha finalità riconducibili alla sicurezza, trovando la propria giustificazione unicamente nell'inadempimento da parte di un gestore telefonico in ordine ad un obbligo che è stato previsto proprio per garantire una maggiore sicurezza. Le perplessità espresse dal sottosegretario Mantovano sull'articolo aggiuntivo sono coerenti con la posizione assunta dal medesimo in occasione dell'esame del disegno di legge

n. 1857, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. In quell'occasione il sottosegretario auspicò che entro il termine del 31 marzo, che l'articolo aggiuntivo in esame intende prorogare, i gestori delle reti telefoniche fossero in grado di adeguare tali reti in maniera tale da poter rispettare i termini previsti dalla cosiddetta « direttiva Fratini ». Ricorda inoltre che sempre in occasione dell'esame del predetto decreto-legge, il Governo accolse un ordine del giorno presentato dagli Onorevoli Scelli e Santelli con il quale si impegnava a sollecitare i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ad adoperarsi al più presto per garantire la conservazione dei dati che viene richiesta dalla cosiddetta « direttiva Fratini ». Pertanto, non vede come il Governo possa essere favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame senza apportarvi significative modificazioni. Sottolinea quindi come l'articolo aggiuntivo risponda unicamente alle esigenze di un gestore di reti telefoniche anziché ad esigenze di sicurezza. Considerato che un articolo aggiuntivo di tal tenore è stato comunque riammesso dal Presidente della Camera, esprime il proprio rammarico per non aver chiesto la riammissione di tutti gli emendamenti da lei presentati relativi alla tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale e di atti persecutori nonché alla prevenzione dei medesimi reati che sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia, per quanto sicuramente presentino una forte connessione con i temi trattati dal decreto-legge in esame.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo in esame che peraltro non attiene in alcun modo alla materia oggetto del decreto-legge in esame. Ritiene che l'oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame possa essere affrontato in relazione all'esame del dise-

gno di legge sulla sicurezza trasmesso dal Senato.

Antonino LO PRESTI (PdL) ritiene che le critiche all'articolo aggiuntivo in esame siano del tutto incomprensibili, in quanto non tengono conto che questo è stato presentato in ragione di difficoltà oggettive che rendono impossibile l'adempimento degli obblighi relativi alla conservazione dei dati inerenti alle chiamate senza risposta. Si tratta di difficoltà reali ed oggettive che non dipendono da alcun atteggiamento dilatorio da parte dei gestori telefonici. Dichiarò di non comprendere neanche le critiche alla decisione del Presidente della Camera di riammettere un articolo aggiuntivo che comunque attiene ad una normativa in materia di sicurezza.

Anna ROSSOMANDO (PD), precisando di non avere alcuna intenzione di discutere sulla riammissione dell'articolo aggiuntivo in esame, rileva come questo trovi la propria giustificazione unicamente nell'inadempimento da parte di uno solo dei gestori telefonici di uno degli obblighi previsti dalla cosiddetta « direttiva Fratini » nonché dal decreto legislativo di attuazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Abrignani 12.02.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'onorevole Contento ha presentato una riformulazione del suo emendamento 6.200 (*vedi allegato*), secondo le indicazioni fornite dal Governo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 6.200 come riformulato.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Contento 6.200 (*nuova formulazione*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che si passa all'esame dell'emendamento Contento 1.14 e degli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3, precedentemente accantonati.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.14 volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie in materia di reati di violenza sessuale diretta a farvi ricomprendere una serie di condotte che attualmente sono fatte rientrare nella ipotesi attenuata di violenza sessuale punita ai sensi del terzo comma dell'articolo 609-*bis* del codice penale. Tale emendamento era stato presentato, come peraltro rilevato dal Presidente della Commissione quando lo ha ritenuto attinente alla materia oggetto del decreto-legge, al fine di evitare effetti distorsivi a seguito dell'applicazione della nuova formulazione dell'articolo 275 del codice di procedura penale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, laddove viene fatta una eccezione al nuovo regime di valutazione delle esigenze cautelari previsto per una serie di reati tra cui quelli di violenza sessuale. Tale eccezione si riferisce proprio alla ipotesi attenuata di cui al comma 3 dell'articolo 609-*bis* del codice penale. Considerato che la riforma dei reati di violenza sessuale non viene affrontata dalla Commissione nell'ambito dell'esame del decreto-legge, dichiara di aver ritenuto opportuno ritirare l'emendamento 1.4, risolvendo la questione dell'applicazione del nuovo regime di valutazione delle esigenze cautelari attraverso la modifica di quanto previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto-legge, volta a modificare il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale. Chiede pertanto di poter presentare una nuova formulazione del suo emendamento 2.6, la quale è strettamente connessa al ritiro dell'emendamento 1.14.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condividendo l'esigenza che le disposizioni di carattere sostanziale relative ai reati di violenza sessuale siano esaminate dalla Commissione quando procederà all'esame dei progetti di legge in materia di violenza

sessuale, ritiene che l'onorevole Contente possa presentare una riformulazione del suo emendamento 2.6 che sia strettamente connessa al ritiro dell'emendamento 1.14.

Manlio CONTENUTO (PdL) riformula il suo emendamento 2.6 (*vedi allegato*) e ritira gli emendamenti 2.5 e 2.4.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento Contente 2.6 come riformulato.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bernardini 2.1 e Di Pietro 2.8, e approva l'emendamento Contente 2.6 (*nuova formulazione*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 2.6 (*nuova formulazione*), non saranno posti in votazione gli emendamenti Brigandì 2.11, 2.10, Bernardini 2.2, Brigandì 2.12 e Bernardini 2.3.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 2.9.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.7, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 3.2.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Brigandì 3.20 non perché non lo condivide nel merito, quanto piuttosto perché, come è risultato dal dibattito in Commissione, appare opportuno approfondire ulterior-

mente, anche attraverso audizioni, i vari profili connessi al trattamento del blocco androgenico totale. Considerati i ristretti tempi di conversione del decreto-legge e che presso la Commissione Giustizia è in corso l'esame dei progetti di legge sulla violenza sessuale, ritiene che la questione del blocco androgenico totale possa essere affrontata proprio nell'ambito dell'esame di tali progetti di legge.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento Brigandì 3.20 del quale è cofirmatario, preannunciando la sua presentazione al testo unificato che sarà adottato in materia di violenza sessuale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo del disegno di legge n. 2232, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di pedofilia.
C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza e C. 1657 Mannucci.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
C. 2232 Governo, approvato dal Senato.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale ».

Conseguentemente dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies purché risulti esclusa

l'applicazione delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

2. 6. *(Nuova formulazione)* Contento.

(Approvato)

ART. 6.

Dopo il comma 6 inserire il seguente: 6-bis) il Governo rende comunicazione ai competenti organi parlamentari sullo schema di decreto di cui al comma 6;

6. 200. *(Nuova formulazione)* Contento.

(Approvato)

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite	60
Audizione del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo della Commissione europea, Stefano Manservisi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza
del presidente Enrico PIANETTA.*

La seduta comincia alle 13.50.

**Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio delle Nazioni Unite.**

**Audizione del Direttore generale per la cooperazione
allo sviluppo della Commissione europea, Stefano
Manservisi.**

(Svolgimento e conclusione)

Enrico PIANETTA (PdL), *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano MANSERVISI, *Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo della Commissione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e svolgere considerazioni i deputati Franco NARDUCCI (PD), Margherita BONIVER (PdL), Mario BARBI (PD), Paolo CORSINI (PD), Claudio D'AMICO (LNP) e Matteo MECACCI (PD).

Stefano MANSERVISI, *Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo della Commissione europea*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico PIANETTA (PdL), *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore*, fa presente che il provvedimento all'esame della Commissione interviene sulla delicata questione del regime delle quote latte, la cui applicazione nel nostro Paese è stata caratterizzata da ripetuti superamenti del limite di produzione assegnato a livello comunitario e dall'insorgenza

di un rilevante contenzioso nelle sedi giudiziarie. In questo quadro, che ha richiesto l'adozione di specifici provvedimenti normativi culminati nel decreto-legge n. 49 del 2003, si è finalmente presentata la possibilità di porre fine all'annosa vicenda delle quote latte in quanto sul finire dello scorso anno il nostro Governo, nell'ambito dei negoziati in sede europea in occasione della cosiddetta verifica sullo stato di salute della Politica agricola comune, ha ottenuto una maggiorazione del 5 per cento della quota di produzione assegnata all'Italia, con la possibilità di usufruire di tale incremento produttivo sin dal 2009. Grazie a tale incremento produttivo, sancito dal regolamento n. 72/2009 del Consiglio, potrà a suo avviso superarsi l'attuale assetto, a dir poco kafkiano, della disciplina delle quote latte, che, da un lato, limita fortemente la capacità produttiva dei nostri allevatori, e, dall'altro, costringe il nostro Paese a ricorrere ad ingenti importazioni di latte per far fronte ai propri fabbisogni. Nell'ottica della chiusura dei contenziosi in atto e al fine di assicurare il recupero delle somme dovute senza pregiudicare la vitalità economica delle imprese, sottolinea come nell'ambito del provvedimento assuma par-

ticolare rilievo la disciplina della rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, che prevede la possibilità di una rateizzazione dei debiti fino a trent'anni.

Sottolinea, inoltre, come il provvedimento rechi anche ulteriori misure particolarmente importanti volte, tra l'altro, al potenziamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e del Sistema informativo agricolo nazionale, nonché, a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione agricoltura, tese a rafforzare le attività di controllo nel settore agroalimentare svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dai Carabinieri e dal Corpo forestale dello Stato. Ritiene, in particolare, che tale rafforzamento dell'attività di controllo si renda assolutamente necessario al fine di contrastare le frodi alimentari che, in violazione delle regole di concorrenza, danneggiano gravemente i nostri produttori agricoli. Richiama, poi, gli interventi previsti dall'articolo 6-ter in materia di agevolazioni previdenziali, che prorogano fino alla fine del 2009 le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in specifiche zone svantaggiate, sottolineando come la proroga delle agevolazioni, che allo stato cesserebbero al 31 marzo 2009, sia essenziale a garantire che molti imprenditori agricoli, specialmente nel Mezzogiorno, non siano costretti ad uscire dal mercato. Sottolinea, poi, la rilevanza dell'articolo 6-quater, introdotto dalla Commissione agricoltura della Camera, che prevede un rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - Incentivi assicurativi teso a incentivare la stipula di contratti assicurativi volti a far fronte ai rischi connessi a calamità naturali, che da sempre hanno rappresentato un elemento di estrema criticità per la nostra agricoltura. Evidenzia, in particolare, come il rifinanziamento per il 2009 si renda necessario anche al fine di coprire i fabbisogni di spesa evidenziatisi con riferimento all'anno 2008.

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, nel fare proprie integralmente le osservazioni e le richieste di chiarimento contenute nella documentazione predisposta dagli Uffici della Camera, sottolinea come, alla luce dell'estrema com-

plexità delle questioni poste dal decreto in esame, si renda necessario un suo approfondito esame e non sia pertanto opportuno che la Commissione esprima il proprio parere già in questa seduta.

Maino MARCHI (PD) condivide la proposta di rinvio dell'esame del provvedimento, anche se l'inizio delle votazioni dello stesso in Assemblea è previsto per la giornata di domani.

Ciò premesso, con riferimento al contenuto del provvedimento, sottolinea che l'articolo 4, comma 7, nella formulazione originaria, risultava in controtendenza rispetto alla generale impostazione del provvedimento che privilegia chi ha violato le regole, disponendo che la mancata effettuazione del versamento comportava la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Tuttavia, con una modifica approvata dalla Commissione agricoltura la disposizione è stata depotenziata, facendo ora riferimento al « mancato reiterato pagamento », e pertanto si apre la strada ad abusi e ad ulteriori contenziosi, con pregiudizio della finanza pubblica. Invita quindi la Commissione bilancio a salvaguardare gli equilibri di bilancio. Con riferimento all'articolo 6, comma 1-bis, nel condividerne il merito, rileva che potrebbe risultare opportuno utilizzare per la copertura il Fondo interbancario istituito presso l'ISMEA, anche al fine di garantire risorse più consistenti. Infine, nel ritenere positivo che la Commissione agricoltura abbia integrato risorse del fondo di solidarietà, esprime dubbi sulla copertura a valere sulla Tabella C, che pregiudica la funzionalità di altri settori.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva come opportunamente il relatore, rendendosi conto dell'estrema problematicità del provvedimento, abbia proposto di rinviare il suo esame al fine di consentire un maggiore approfondimento delle molteplici questioni che si pongono nell'analisi delle diverse disposizioni del decreto-legge, che presenta significativi problemi di copertura finanziaria. In particolare, ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine ai profili di copertura

finanziaria delle disposizioni contenute nell'articolo 6-*quater*, che prevede il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi e nel comma 1-*bis* dell'articolo 6, che destina 45 milioni di euro a misure di accesso al credito in favore delle imprese operanti nel settore agricolo.

Su un piano generale, dichiara di non condividere lo spirito del provvedimento in esame, che, anche attraverso le previste rateizzazioni dei debiti, finirà per premiare, come spesso è accaduto, chi non ha rispettato le regole, a danno di quanti nella produzione hanno rispettato le quote a loro assegnate. Quanto alla copertura finanziaria, ritiene necessario che nel suo intervento il rappresentante del Governo chiarisca se in questo caso si tratti di soldi « veri » o, come è ormai consueto, di partite di giro o di vere e proprie pseudocoperture.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime dubbi sull'ipotesi di un rinvio dell'esame del provvedimento, che giudica « furbesca » ed impedisce alla Commissione di esprimersi compiutamente sui profili finanziari del provvedimento. Ricorda poi che il provvedimento è finalizzato al recupero di 1 miliardo e 300 milioni dovuto dagli allevatori, importo che la Comunità ha già trattenuto, ma del quale lo stesso provvedimento consente un'ulteriore rateizzazione in trenta anni della restituzione. Quindi, nel ricordare che al Senato il Ministero dell'economia ha dichiarato che i crediti in questione sono stati giudicati difficilmente onorabili, rileva che, coerentemente con tale assunto, risulta necessario individuare idonee forme di garanzia per la restituzione.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, pur comprendendo le esigenze manifestate dal deputato Vannucci, ritiene opportuno un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, al fine di poter completare la predisposizione degli elementi di risposta alle osservazioni e alle richieste di chiarimento del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alle osservazioni del collega Vannucci, rileva come la scelta del Governo di non scontare nelle previsioni tendenziali

dei saldi di finanza pubblica gli effetti del recupero delle somme dovute dai produttori di latte, risponda a suo avviso ad un criterio prudenziale, in quanto si tratta di entrate la cui riscossione appare obiettivamente assai incerta.

Maino MARCHI (PD) si associa alle considerazioni del collega Vannucci in ordine alla mancata considerazione nei tendenziali delle entrate delle somme derivanti dal recupero delle somme dovute dai produttori del settore lattiero. Pur rilevando che la questione è stata ampiamente dibattuta nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene comunque necessario che il Governo chiarisca quali siano i criteri che presiedono alla elaborazione dei dati tendenziali di entrata, che non vengono esplicitati al momento dell'esame della manovra finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle esigenze manifestate dal rappresentante del Governo e dal relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale.

C. 2042 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 19 marzo 2009.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiede un rinvio dell'esame al fine di ultimare la predisposizione dei necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00132 Guido Dussin: definizione di un programma poliennale di interventi per la difesa del suolo (*Discussione e rinvio*) 64

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. C. 2098 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 66

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione sul Monte Amiata per verificare l'impatto ambientale di alcune centrali geotermiche presenti (16 febbraio 2009) 67

ERRATA CORRIGE 68

RISOLUZIONI

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00132 Guido Dussin: definizione di un programma poliennale di interventi per la difesa del suolo.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione.

Guido DUSSIN (LNP) illustra il contenuto della propria risoluzione, sottolineando l'urgenza di mettere in campo interventi capaci di invertire la china pericolosa di un progressivo dissesto del territorio che rischia sempre più di tradursi in de-

grado delle condizioni di vita dei cittadini e delle comunità. In aggiunta a quanto esposto nella risoluzione in titolo, ritiene utile soffermarsi su una delle cause più profonde del dissesto idrogeologico, la quale risiede – soprattutto nelle zone montane – nel crescente processo di abbandono del territorio, che si traduce nell'abbandono dei fondi agricoli, nell'incuria dei boschi e nella cattiva manutenzione dei versanti: in buona sostanza, nell'abbandono di attività ed operazioni che nei tempi passati venivano sistematicamente effettuate dai privati conduttori dei fondi agricoli. Per questo, a suo avviso, è indispensabile individuare una strategia politica rivolta ad un ritorno alla cura del territorio anche da parte dei privati e non solo da parte degli enti pubblici competenti alla difesa del suolo. In tal senso, ritiene indispensabile realizzare politiche che promuovono l'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo da parte dei cittadini che vivono sul territorio e che per questo hanno

una maggiore sensibilità nel comprendere le relative necessità ed emergenze.

Sotto questo profilo, preannuncia di voler verificare la possibilità di integrare il dispositivo della propria risoluzione con un ulteriore impegno rivolto al Governo al fine di verificare la possibilità di assegnare una parte dei fondi FAS destinati alle imprese sotto forma di incentivi – da attribuire da parte dei Comuni – ad imprese private locali per rafforzare e sostenere le attività di manutenzione dei sottoboschi, di riforestazione, di pulizia dei fossati e di sistemazione dei versanti.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), pur condividendo molte delle considerazioni svolte dal deputato Dussin, in particolar modo per quanto concerne la necessità e l'urgenza di porre in essere politiche centrate sulla prevenzione dei disastri ambientali piuttosto che sulla gestione delle emergenze, ritiene che l'attuale dissesto del territorio derivi in gran parte da una « esplosione » di competenze fra i molteplici organismi e livelli territoriali di governo che ha portato ad una vera e propria paralisi e incapacità di attuare i piani e programmi di interventi via via approntati. Per queste ragioni, ritiene che sia senz'altro importante discutere la risoluzione in titolo, ferma restando la necessità di non creare ulteriori canali di dispersione delle poche risorse pubbliche disponibili, ma che sia ancor più importante svolgere un approfondimento serio, attraverso una specifica indagine conoscitiva, delle ragioni e delle responsabilità, a tutti i livelli, che hanno determinato l'attuale stato di dissesto idrogeologico del territorio nazionale.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime, preliminarmente, apprezzamento per la risoluzione del deputato Dussin, anche sotto il profilo della completezza e dell'organicità dei suoi contenuti. Dopo aver ripercorso brevemente il quadro normativo e le competenze dei molteplici organismi territoriali che si occupano di difesa del suolo, come pure delle attività della competente Direzione generale del Ministero del-

l'ambiente, riferisce che i dati già oggi in possesso del Ministero consentono di confermare, nella sostanza, le cifre contenute nella risoluzione in titolo per quanto concerne l'ammontare delle risorse indispensabili per attuare efficaci politiche di messa in sicurezza del territorio, che, secondo una stima confermata anche dalla Protezione Civile, ammonterebbero a non meno di 4 miliardi di euro. Ritiene, però, preferibile che nel dispositivo non venga indicato con esattezza l'ammontare finanziario degli investimenti richiesti, lasciando al Governo in tale ambito un margine di discrezionalità che permetta anche, in ipotesi, un impegno di valore superiore alla cifra indicata. Al tempo stesso, invita la Commissione a tenere conto, realisticamente, del fatto che per far fronte a tutte le emergenze ambientali provocate lo scorso inverno dai gravi eventi alluvionali registrati, la Protezione Civile ha ricevuto in totale 85 milioni di euro, vale a dire meno del 2 per cento delle risorse giudicate necessarie dalla risoluzione in titolo. In conclusione, ribadendo un giudizio positivo sulle ragioni che sono alla base della risoluzione in esame e sul suo contenuto, conferma l'impegno del Governo ad operare, insieme alla Commissione, per porre in essere politiche capaci, da un lato, di assicurare un'adeguata copertura finanziaria alle indispensabili misure di messa in sicurezza del territorio e, dall'altro, di superare un metodo di azione incentrato unicamente su un'affannosa gestione delle emergenze.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.

C. 2098 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, afferma che il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. L'articolo 3 reca la norma per l'entrata in vigore della legge. Rileva, inoltre, che il provvedimento è corredato di un'analisi tecnico-normativa, che non evidenzia aree di criticità, e di un'analisi dell'impatto della regolamentazione, la quale precisa che il destinatario diretto dell'accordo è l'Istituto idrografico della Marina militare, che dipende dal Ministero della Marina, e che esercita un ruolo esclusivo sulla materia in base alla legge 2 febbraio 1960, n. 68. La stessa analisi sull'impatto della regolamentazione afferma anche che il provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari in quanto le spese per la partecipazione all'Organizzazione idrografica internazionale sono già incluse nella tabella C della legge finanziaria 2006.

Ricorda, al riguardo, che l'Organizzazione idrografica internazionale, con sede nel Principato di Monaco, è un organismo intergovernativo a carattere tecnico e consultivo che ha integrato l'Ufficio idrografico internazionale sorto nel giugno 1921. Attualmente fanno parte dell'Organizzazione più di ottanta Stati membri, tra cui l'Italia, che ha ratificato la Convenzione istitutiva con legge 15 novembre 1973, n. 925. I principali scopi perseguiti dall'Organizzazione sono elencati all'articolo II della Convenzione e, attualmente, riguardano il coordinamento delle attività degli uffici idrogra-

fici internazionali, la maggiore uniformità possibile nelle carte e nei documenti nautici, l'adozione di metodi sicuri ed efficienti per l'esecuzione e l'utilizzazione dei rilevamenti idrografici nonché lo sviluppo delle scienze nel campo dell'idrografia e delle tecniche impiegate per i rilevamenti oceanografici. Oltre all'Ufficio idrografico internazionale, amministrato da un Comitato direttivo composto di tre membri di differente nazionalità, la struttura dell'Organizzazione è costituita dalla Conferenza, organo assembleare che riunisce ogni cinque anni i rappresentanti dei Governi membri. Il rappresentante ufficiale di ciascun governo all'interno dell'IHO è, di solito, l'Idrografo nazionale o il direttore dell'istituto nazionale di Idrografia.

Rileva, altresì, che il Protocollo in esame, approvato nel corso della Conferenza straordinaria di Montecarlo dell'11-15 aprile 2005, apporta alcune modifiche alla Convenzione ed è diretto a cambiare la struttura dell'IHO rendendola più simile a quella di altre organizzazioni internazionali quali l'IMO (International Maritime Organization) e l'IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission). In particolare, viene integrato il Preambolo con tre nuovi capoversi che hanno la funzione di specificare la natura dell'IHO, quale organizzazione internazionale competente menzionata in quanto tale dalla Convenzione dell'ONU sul diritto del mare, nonché il suo specifico mandato, consistente nel far progredire la sicurezza del settore marittimo e nel creare un ambiente per la fornitura dei servizi idrografici. Vengono, inoltre, ampliati gli scopi dell'Organizzazione fra i quali quello principale consiste nella promozione dell'uso dell'idrografia per la sicurezza della navigazione. Si chiarisce, altresì, che i membri dell'IHO sono gli Stati parte della Convenzione e non più i governi partecipanti alla convenzione. Vengono, inoltre, ridefiniti gli organi dell'Organizzazione, che saranno l'Assemblea, il Consiglio, la Commissione delle finanze, il Segretariato e altri organi sussidiari mentre viene soppresso l'Ufficio Idrografico Internazionale (IHB). L'Assemblea diviene l'organo prin-

cipale dell'Organizzazione, al posto della Conferenza, e si compone di tutti gli Stati membri. L'Assemblea si riunisce ogni tre anni e può avere sessioni straordinarie. Il Consiglio, il nuovo organo dell'IHO, sarà composto da un quarto degli Stati membri, ma comunque non meno di trenta, e rimarrà in carica fino al termine della sessione ordinaria dell'Assemblea; avrà fra i suoi numerosi compiti quello di coordinare le attività dell'IHO fra le sessioni dell'Assemblea, di riferire all'Assemblea circa il lavoro dell'Organizzazione, di redigere le proposte per l'Assemblea sulla strategia di lavoro, nonché di esaminare gli obblighi finanziari e propone la creazione di organi sussidiari. La Commissione finanziaria, già esistente, dovrà esaminare i conti, le previsioni di bilancio e i rapporti su questioni amministrative. Viene, inoltre, istituito il Segretariato, formato da un Segretario generale, da un numero non precisato di direttori e da tutto il personale di cui l'Organizzazione può avere bisogno. Il Segretariato funziona da struttura di supporto per tutti gli altri organi.

Data l'importanza del ruolo dell'organismo in esame e ritenendo che le modifiche di carattere ordinamentale siano in grado di far meglio funzionare la struttura in esame, propone, quindi, che la Commissione si esprima nel senso di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime il proprio parere favorevole sul provvedimento in esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 24 marzo 2009 — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla missione sul Monte Amiata per verificare l'impatto ambientale di alcune centrali geotermiche presenti (16 febbraio 2009).

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che il giorno 16 febbraio 2009 una delegazione della Commissione Ambiente si è recata in missione sul Monte Amiata per verificare l'impatto sull'ambiente e sulla salute dei cittadini di alcune centrali geotermiche funzionanti nella zona.

Il programma ha previsto nella mattinata un incontro istituzionale presso il Comune di Piancastagnaio che ha visto la partecipazione della regione Toscana, con la presenza dell'Assessore all'Ambiente Brammerini, dei sindaci dei territori della provincia di Siena e di Grosseto nonché dei rappresentanti dell'Università di Siena. In tal ambito il sindaco del comune di Piancastagnaio ha ricordato come il funzionamento delle centrali geotermiche sia oggetto, già da numerosi anni, di un acceso dibattito che coinvolge fortemente le popolazioni interessate le quali, da un lato, sono consapevoli che tale attività rappresenta un fattore di sviluppo economico importante per la zona, dall'altro, manifestano l'esigenza che venga avviata una riqualificazione del territorio, anche ai fini di un suo maggiore sviluppo turistico, e che vengano fornite maggiori certezze in ordine alla sicurezza sanitaria di tali impianti.

L'Assessore Brammerini ha ricordato come la geotermia in Toscana sta creando forti tensioni sociali, anche in ragione di una certa difficoltà da parte dell'Enel nello stabilire un rapporto di dialogo rispetto alle esigenze delle cittadinanze interessate. Nel 2007 è stato siglato un accordo tra gli amministratori locali e l'Enel nel quale questo ultimo ha infine riconosciuto la specificità della realtà territoriale dell'Amiata, impegnandosi ad uno sfrutta-

mento del territorio compatibile con l'ambiente e la sicurezza dei cittadini. Le principali contestazioni nascono dal fatto che alcuni valori soglia, tra cui quelli di ammoniaca e boro, non sono definiti a livello normativo, mentre altri, già disciplinati a livello normativo, dovrebbero essere oggetto di attenta riconsiderazione rispetto alle ultime rilevazioni scientifiche. L'Assessore ha ricordato, in proposito, come la Regione abbia affidato all'Agenzia regionale di sanità uno studio sulle eventuali conseguenze delle geotermia per la salute delle popolazioni residenti nelle vicinanze degli impianti. Ha chiesto, quindi, alla delegazione della Commissione un interessamento affinché venga introdotta una nuova normativa che preveda dei livelli soglia anche per alcune sostanze al momento non considerate dalla legislazione vigente e vengano aggiornati i limiti attualmente previsti per le altre sostanze.

Riferisce, inoltre, che la delegazione ha, quindi, visitato quattro centrali geotermiche situate nelle vicinanze del Comune di Piancastagnaio alla presenza dei rappresentanti dell'Enel e dei rappresentanti dei Comitati dei cittadini.

Nel pomeriggio, presso il Comune di Abbadia di San Salvatore, la delegazione della Commissione ha incontrato i rappresentanti dei Comitati dei cittadini dell'Amiata, i quali hanno fornito le loro motivazioni, prevalentemente contrarie allo sfruttamento geotermico delle zone del Monte Amiata in ragione dei riflessi negativi che tale fenomeno ha sul piano dello sviluppo turistico della zona e della salute dei cittadini.

Al termine di tale incontro, il Presidente della Commissione ha ritenuto opportuno, a nome della delegazione e di tutta la Commissione, di farsi carico, d'accordo con gli altri deputati componenti la delegazione, della convocazione di un tavolo al quale invitare i rappresentanti delle istituzioni locali, l'Enel ed i rappresentanti dei comitati, al fine di trovare una soluzione ai problemi rappresentati, anche

ipotizzando una riduzione temporanea dell'attività di sfruttamento geotermico delle aree interessate.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) ritiene che i problemi sociali che interessano le popolazioni residenti nel Monte Amiata potrebbero essere risolte qualora si procedesse ad un processo di liberalizzazione delle attività di sfruttamento in esame che al momento sono svolte in regime monopolistico dall'Enel; ciò faciliterebbe anche un processo di rinnovamento degli impianti al fine di sfruttare le migliori tecnologie esistenti sul mercato.

Roberto TORTOLI, *presidente*, intervenendo per una precisazione, fa presente che, pur condividendo in linea di principio le considerazioni svolte dal deputato Zamparutti, il problema che le popolazioni residenti sul Monte Amiata si trovano ad affrontare riguarda prevalentemente il rischio di una contaminazione della falda acquifera sottostante, contaminazione che potrebbe essere connessa allo sfruttamento geotermico da parte delle centrali operanti nella zona. Proprio in ragione di ciò, si è suggerito di ridurre l'attuale attività di sfruttamento in modo da poter verificare se effettivamente sussiste tale connessione. Rileva, infine, di aver appreso che gli uffici della regione Toscana avrebbero predisposto una relazione tecnica nella quale si evidenzerebbero alcune criticità connesse allo sfruttamento geotermico della zona; ritiene, al riguardo, particolarmente utile che la Commissione possa acquisire agli atti la relazione in esame. Dichiara, quindi, concluse le comunicazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 154 di giovedì 19 marzo 2009, a pagina 67, prima colonna, sono soppresse le righe dalla terza alla undicesima.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	69
Sull'ordine dei lavori	69
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	70

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che il deputato Andrea Sarubbi, appartenente al gruppo Partito democratico, ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Dario Ginefra, appartenente al medesimo gruppo.

Sull'ordine dei lavori.

Michele Pompeo META (PD) manifesta lo sconcerto del proprio gruppo per le dichiarazioni rese dal presidente Valducci, che ha sollecitato il Governo ad adottare un decreto-legge in materia di sicurezza stradale. Esprime la propria sorpresa in considerazione del fatto che la Commissione sta discutendo su questo tema già da molti mesi e che sta definendo un testo

condiviso in sede di comitato ristretto. Si dichiara allarmato perché lo stadio avanzato cui sono giunti i lavori non giustifica in alcun modo la richiesta di intervento del Governo. Dichiaro quindi che il proprio gruppo non sarà più disponibile di qui in avanti a cooperare alla definizione del testo in sede informale e, anche ai fini della programmazione dei lavori, richiederà un puntuale rispetto delle regole. Giudica le dichiarazioni del presidente Valducci una provocazione nei confronti del Parlamento, delle Commissioni e dei gruppi di opposizione, e un aperto disconoscimento del lavoro svolto in comune. Osserva infatti che la richiesta di un intervento da parte del Governo incrina inevitabilmente il rapporto di fiducia e collaborazione tra maggioranza e opposizione che finora aveva caratterizzato l'attività della Commissione. A suo giudizio il Governo, sul tema della sicurezza stradale, ha espresso una pluralità di posizioni diverse. Ritiene pertanto che il decreto-legge serva unicamente a superare le difficoltà e le contraddizioni emerse all'interno del Governo e ad impedire la discussione parlamentare su un tema assai rilevante, che deve essere affrontato nel

merito e sul quale sarebbe utile acquisire, come si è cercato di fare finora, il contributo di tutti i gruppi parlamentari. Esprime il proprio dispiacere per questa rottura, che vanifica un ampio lavoro comune che era stato portato avanti anche superando contrapposizioni politiche. Conclude osservando che a questo punto non sussistono più le condizioni per proseguire in tale lavoro e chiede di riferire al presidente Valducci che, a seguito delle dichiarazioni da lui rese, viene meno ogni disponibilità del proprio gruppo rispetto agli inviti ad operare in modo flessibile e collaborativo.

Jonny CROSIO (LNP) osserva che il dibattito che si è svolto finora in Commissione sul tema della sicurezza stradale sia stato informato ai principi della correttezza e sia stato utile alla definizione di una posizione condivisa. In merito alle dichiarazioni rese dal presidente Valducci, ritiene che egli stesso possa, in sede di Commissione, chiarirne il significato e la portata. Precisa peraltro che il proprio gruppo ha appreso di queste dichiarazioni dalla stampa.

Settimo NIZZI (PdL) ritiene opportuno dare la possibilità al presidente Valducci di fornire un chiarimento in ordine alle posizioni espresse e invita l'onorevole Meta a rivedere la propria posizione in base alle precisazioni che il presidente Valducci vorrà fornire, anche per non pregiudicare il clima estremamente positivo che si è creato in Commissione e che ha permesso di portare avanti un lavoro sicuramente proficuo su un tema di grande rilevanza e delicatezza, quale quello della sicurezza stradale.

Silvia VELO, *presidente*, si impegna a riferire al presidente Valducci sulle questioni e sulle valutazioni emerse. Ritiene utile che il presidente di fronte alla Commissione in sede plenaria possa fornire precisazioni in ordine alle dichiarazioni rese stamani. Invita pertanto a valutare l'opportunità di non procedere allo svol-

gimento di riunioni del comitato ristretto fino a quando tale chiarimento non abbia luogo.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva n. 2006/93/CE, con la quale è stata dettata una disciplina per l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione, prevalentemente finalizzata ad una riduzione dell'impatto ambientale ed acustico derivante dall'attività di tali aeromobili. Tale direttiva è contenuta nell'allegato B alla legge comunitaria 2007, che reca l'elenco delle direttive per le quali è prevista l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari. Rileva che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 1° aprile.

Passando all'esame degli articoli dello schema di decreto, evidenzia che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della direttiva, specificando che destinatari della normativa sono i velivoli con massa uguale o superiore ai 34.000 Kg al momento del decollo, ovvero con una capienza certificata superiore a 19 posti per i passeggeri, esclusi i sedili riservati all'equipaggio. L'articolo 2 conferisce all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), quale unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, la responsabilità per l'applicazione del decreto in esame e delle relative sanzioni amministrative. L'articolo 3 vieta l'impiego degli aerei in esame qualora non conformi ai requisiti di cui all'Allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, siglata a Chi-

cago il 7 dicembre 1944. Viene, inoltre, prescritta la redazione in lingua inglese dei certificati acustici, rilasciati dall'Autorità dell'aviazione civile dello Stato d'immatricolazione, di cui debbono essere muniti i velivoli subsonici. L'articolo 4 autorizza l'ENAC a concedere, per i velivoli di interesse storico, deroghe – adeguatamente motivate – al divieto di cui all'articolo 3, dandone notizia alle competenti Autorità per l'aviazione civile degli Stati membri ed alla Commissione UE; a tale proposito sottolinea che, in particolare, l'ENAC può autorizzare l'uso temporaneo di aerei non conformi presso gli aeroporti nazionali, qualora il loro utilizzo sia così straordinario da giustificare la concessione della deroga per un tempo limitato, ovvero quando gli aerei effettuino voli cosiddetti « tecnici » per modifiche, riparazioni o manutenzione. Evidenzia infine che le deroghe sono efficaci in Italia anche quando concesse da Autorità competenti di altri Stati membri in ordine a velivoli ivi immatricolati. L'articolo 5 prevede, per l'impiego di aerei a reazione non conformi alle predette prescrizioni, una sanzione pecuniaria da 30.000 a 150.000 euro. Precisa che nella relazione si legge che, in fase di applicazione delle sanzioni stesse, si dovranno tenere in considerazione diversi elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito quali la gravità della violazione, la personalità e le condizioni economiche del trasgressore nonché l'opera da questo svolta per eliminare od attenuare le conseguenze della infrazione. I suddetti importi, secondo l'articolo 6, verranno aggiornati, a partire dal 1° gennaio 2011, mediante applicazione dell'incremento pari all'in-

dice nazionale dei prezzi al consumo per la collettività, secondo i dati ISTAT del biennio precedente. L'articolo 7 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un fondo speciale per la prevenzione degli effetti derivanti dall'impiego di aerei subsonici, da finanziare con le eventuali entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni. La definizione delle modalità di destinazione al fondo e d'impiego di tali entrate viene rimessa ad un decreto interministeriale. L'articolo 8 reca l'abrogazione di alcuni decreti di recepimento di direttive a loro volta soppresse dalla direttiva n. 2006/93. L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In tal senso, ricorda che le funzioni attribuite all'ENAC dagli articoli 3 e 5 rientrano tra quelle già normativamente previste dal decreto legislativo n. 250 del 1997, recante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Rileva infine che lo schema di decreto prevede che l'ENAC trasmetta, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine all'attuazione del decreto ed alle eventuali sanzioni irrogate.

Ritiene in conclusione di proporre che la Commissione esprima parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Silvia VELO, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2099 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 72

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2099 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, sottolinea che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla III Commissione sulla ratifica ed esecuzione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione del 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate ratificata dall'Italia nel 1993 ed entrata in vigore nel 1995. Essa si applica alle imposte sui redditi quando, ai fini dell'imposizione, gli utili di una impresa rischiano di ricadere contemporaneamente nella imposizione fiscale di due Stati contraenti. Al riguardo, è precisato che la sede di un'impresa situata in un paese diverso da quello della casa madre ricade nella disciplina fiscale dello Stato in cui è situata.

I principi generali – stabiliti dall'articolo 4 – prevedono due casi distinti. Il primo, è quello di un rapporto di asso-

ciazione tra imprese operanti in due diversi Stati contraenti, configurato in modo che una delle due imprese non risulti beneficiaria di utili che le sarebbero spettati in base a condizioni stipulate tra imprese indipendenti: in questo caso, gli utili in questione possono essere imputati all'impresa che non li ha inclusi nel proprio bilancio ed assoggettati ad imposizioni. Il secondo caso è quello in cui un'impresa situata in uno Stato contraente ha una diramazione stabile in un altro Stato contraente. È stabilito che a tale diramazione vadano imputati gli utili come se fosse un'impresa indipendente.

L'articolo 5 prevede che lo Stato contraente interessato alla rettifica degli utili di un'impresa sita sul suo territorio ai sensi del precedente articolo 4, debba darne tempestiva informazione alla medesima impresa, la quale a sua volta avvertirà l'impresa con sede in altro Stato e quest'ultima ne informerà lo Stato in cui ha sede. Se tutte le parti interessate accettano la rettifica, la procedura avrà regolare corso.

Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano il ricorso alla procedura amichevole e a quella arbitrale, che può essere attivato qualora un'impresa ritenga violati i principi stabiliti dall'articolo 4. Sono quindi regolati i rapporti tra la procedura arbitrale internazionale da una parte e i ricorsi interni dall'altra. Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano la commissione consultiva, prevista all'articolo 7, istituita ogni qual volta le autorità competenti interessate non raggiungono un accordo sull'eliminazione della doppia imposizione entro due anni dalla data del primo ricorso. L'articolo 12 prevede infine che la decisione per l'eliminazione della doppia imposizione debba essere assunta dalle autorità competenti entro sei mesi dalla data della pronuncia della commissione; la decisione può essere difforme dal parere, purché concordata tra le parti. L'adesione a suo tempo della Svezia, della Finlandia e dell'Austria all'Unione europea ha già comportato per i tre nuovi membri l'impegno a divenire Parti dell'acquis comunitario, di cui fa parte naturalmente la

citata Convenzione del 1990: il 21 dicembre 1995 è stata così firmata a Bruxelles la Convenzione sull'adesione dei tre nuovi Stati membri alla Convenzione del 1990, entrata successivamente in vigore il 1° maggio 1999 (l'Italia ha ratificato tale strumento con la legge 9 ottobre 1997, n. 369). In particolare, l'articolo 2, comma 1, della Convenzione del 21 dicembre 1995 integra l'elenco delle imposte dei paesi aderenti alle quali si applica la Convenzione del 1990, includendovi alcune imposte dei tre nuovi paesi, mentre il comma 2 inserisce, nell'enumerazione delle « autorità competenti » di cui all'articolo 3 della Convenzione del 1990, quelle specifiche della Svezia, della Finlandia e dell'Austria. Il 25 maggio 1999 è stato poi concluso dai rappresentanti dei Quindici il Protocollo di modifica della Convenzione del 1990. La ratio della conclusione del Protocollo risiede nella volontà di modificare i termini di durata della Convenzione del 1990, previsti dall'articolo 20 della stessa in cinque anni dall'entrata in vigore: le Parti, entro il termine di sei mesi prima della scadenza, si riuniscono per disporre la proroga o per adottare altre decisioni al proposito. La Convenzione sarebbe pertanto scaduta il 31 dicembre 1999, ma l'adozione del Protocollo in esame – avvenuta nei termini stabiliti dall'articolo 20 – lo ha evitato. Infatti, con il Protocollo del 1999 la durata della Convenzione del 1990 è stata automaticamente prorogata per periodi quinquennali, salvo il caso di obiezioni di una delle Parti.

La nuova serie di adesioni che a partire dal 1° maggio 2004 ha condotto in seno all'Unione europea otto Paesi dell'Europa centro-orientale, oltre a Malta e Cipro, ha comportato altresì per i dieci nuovi membri l'impegno a divenire Parti della citata Convenzione del 1990, reso effettivo con la Convenzione dell'8 dicembre 2004, che è attualmente all'esame della Camera. Va segnalato che alla Convenzione manca un'unica ratifica – quella, appunto, dell'Italia – il che tuttavia non ha impedito la sua progressiva entrata in vigore nei rapporti bilaterali tra gli Stati membri che hanno depositato i pertinenti strumenti.

Vale la pena di precisare che tra gli Stati ratificanti la Convenzione del 2004 figurano anche la Bulgaria e la Romania, il cui ingresso a pieno titolo nell'Unione europea è avvenuto il 1° gennaio 2007: al proposito si rileva la positiva novità per la quale non sarà necessario un ennesimo strumento internazionale per l'adesione di questi due Stati alla Convenzione del 1990. L'Atto di adesione alla Unione europea della Bulgaria e della Romania, infatti, ha previsto all'articolo 3, paragrafo 3, che i due nuovi Stati membri divengano Parti anche di tutta una serie di strumenti internazionali intracomunitari, quali elencati nell'allegato I all'Atto di adesione medesimo: tra essi figurano la Convenzione del 1990 e le successive modifiche, mentre la Convenzione del 2004 è stata inclusa nell'allegato I successivamente, con la Decisione 2008/493/CE del Consiglio. Conseguentemente, la decisione 2008/492/CE ha potuto estendere ai due nuovi Stati membri, a far data dal 1° luglio 2008, l'insieme degli strumenti derivanti dalla Convenzione del 1990, con le modifiche necessarie.

La Convenzione consta di sette articoli, il primo dei quali prevede l'adesione dei dieci Stati entrati a far parte della UE nel 2004 alla Convenzione del 1990, come modificata prima dalla Convenzione di adesione di Austria, Svezia e Finlandia, e successivamente dal Protocollo emendativo del 1999. In particolare, l'articolo 2, comma 1, dell'accordo in esame, integra l'elenco delle imposte dei paesi aderenti alle quali si applica la Convenzione del 1990 (articolo 2 della stessa), includendovi alcune imposte dei dieci nuovi paesi, ma anche — come è il caso dell'Italia con l'IRES e l'IRAP — categorie di imposte nel frattempo intervenute anche con riferimento a Stati membri da più lungo tempo

della Unione europea. Il comma 2 inserisce, nell'enumerazione delle « autorità competenti » di cui all'articolo 3 della Convenzione del 1990, quelle specifiche dei dieci nuovi Stati membri, ma anche quelle nel frattempo di nuova istituzione nei precedenti Stati membri — anche qui rileva il caso dell'Italia, ove alla figura del Ministro delle finanze o di un suo rappresentante si è sostituita quella del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o di un suo delegato.

L'articolo 3 — come anche i successivi articoli 6 e 7 — certifica le funzioni che il depositario della Convenzione del 1990 e successive modifiche, ovvero il Segretario generale del Consiglio UE, è chiamato a svolgere in riferimento ai dieci nuovi Stati membri: si segnala in particolare che i testi della Convenzione del 1990 e successive modifiche nelle nove lingue — per Cipro vale la lingua greca — dei nuovi dieci Stati membri sono riportate negli allegati da I a IX della Convenzione del 2004 in esame, e faranno ugualmente fede al pari dei testi redatti nelle altre lingue dell'Unione europea. Infine, gli nostro Paese. La necessità di un intervento normativo primario, oltre che dall'oggetto del disegno di legge in esame — modifiche a una Convenzione a sua volta ratificata dall'Italia con legge — è giustificata dall'analisi tecnico-normativa con l'articolo 23 Costituzione, in base al quale la norma tributaria presuppone l'adozione di una legge ordinaria. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00723 Caparini: Sul mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità privata	75
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	80
5-01119 Damiano: Situazione occupazionale dello stabilimento INDESIT di None	76
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	81
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01181 Delfino: Sul decreto sui flussi dei lavoratori stagionali	77
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	82
5-01182 Gneccchi: Innalzamento dell'età per il pensionamento delle donne nel pubblico impiego	77
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	83
SEDE CONSULTIVA:	
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Seguito dell'esame e rinvio)	78

INTERROGAZIONI

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.45.

5-00723 Caparini: Sul mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità privata.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, nel

replicare, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita e per la disponibilità annunciata ad incontrare le parti sociali, nel caso in cui emergessero elementi nella direzione del rinnovo del contratto collettivo nazionale. Dopo avere fatto notare che nel Paese la sanità privata ha assunto una funzione insostituibile, contribuendo a snellire le lunghe liste d'attesa delle strutture pubbliche ed erogando servizi di una qualità spesso superiore rispetto a queste, evidenzia la necessità di addivenire in tempi certi ad una soluzione del problema.

Nel fare presente che il ritardo nel rinnovo del contratto dipende anche dal mancato adeguamento da parte delle regioni delle tariffe delle prestazioni erogate in regime di convenzione, rileva conclusivamente la necessità di intraprendere sol-

lecite iniziative che favoriscano anche il completo soddisfacimento del credito che le strutture private vantano nei confronti degli enti locali, pena il rischio della perdita di un servizio sanitario fondamentale per i cittadini.

5-01119 Damiano: Situazione occupazionale dello stabilimento INDESIT di None.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), ribadendo la piena disponibilità del suo dicastero ad attivare un tavolo di concertazione e confronto con le parti sociali.

Cesare DAMIANO (PD), nel replicare, fa notare che la difficile situazione dello stabilimento INDESIT di None ha generato, in questi ultimi giorni, un forte clima di tensione sociale e ha portato, la scorsa settimana, ad una mobilitazione generale dei lavoratori sul territorio. Fa presente, peraltro, che la complessa situazione di tale stabilimento si innesta in un contesto, come quello piemontese, già pesantemente investito dalla crisi, destando significative preoccupazioni in sede locale e nazionale, sia sul versante occupazionale (attesa anche l'esplosione dell'utilizzo della CIG, che è un chiaro indicatore dell'elevato stato di malessere del mercato del lavoro), sia su quello del mantenimento dei livelli produttivi. Fa, infatti, presente che – nel caso di specie – l'azienda ha giudicato insufficiente il livello di competitività di prodotti ad alto valore aggiunto, come le lavastoviglie, per la cui produzione, peraltro, si affrontano costi complessivamente inferiori rispetto a quelli sostenuti per la realizzazione di altri beni industriali.

Auspica dunque che – anche senza attendere l'apertura formale di apposite procedure da parte dell'azienda – l'annunciata disponibilità del Governo ad avviare un tavolo di confronto con le parti sociali si traduca in atti concreti, che prevedano in particolare un'iniziativa rapida da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello

sviluppo economico – nella prospettiva di individuare adeguate soluzioni industriali alternative – e, solo in ultima istanza, l'attivazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Esprime, inoltre, preoccupazione circa la mancanza di regole di reciprocità tra Paesi membri dell'Unione europea in materia di occupazione, atteso che – da notizie di stampa – si apprende che la volontà del gruppo dirigente aziendale di chiudere lo stabilimento di None e di mantenere lo stabilimento polacco di Radomsko sarebbe anche legata alla possibilità di ricevere risorse statali in Polonia, subordinate ad un aumento della crescita occupazionale in quel Paese: ne deriverebbe, pertanto, che la chiusura e il licenziamento di circa 600 lavoratori italiani corrisponderebbe ad un aumento delle assunzioni nello stabilimento in Polonia, con un vero e proprio *dumping* sociale a scapito dei lavoratori italiani.

Stefano SAGLIA, *presidente*, prendendo spunto dalla risposta del rappresentante del Governo per svolgere una precisazione, intende sottolineare la necessità di intraprendere iniziative volte ad affrontare la situazione di crisi di un comparto strategico dell'industria italiana che rappresenta il secondo del Paese in termini quantitativi, rimarcando l'impatto negativo sul sistema occupazionale di una politica di delocalizzazione produttiva di tipo sostitutivo e non estensivo.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01181 Delfino: Sul decreto sui flussi dei lavoratori stagionali.

Teresio DELFINO (UdC), illustrando l'interrogazione in titolo, intende sollecitare il Governo ad accelerare l'adozione del decreto sui flussi dei lavoratori stagionali, che risulta in fase di definitiva emanazione, in vista dell'inizio delle attività di raccolta nel settore agricolo, nonché a fornire indicazioni operative agli uffici provinciali, al fine di rendere più rapide e snelle le procedure necessarie per fornire alle aziende interessate la manodopera stagionale richiesta. Nel chiedere al rappresentante del Governo le modalità con cui intenda venire incontro a tali esigenze, auspica che sull'argomento si possa avviare un confronto anche con le organizzazioni rappresentanti delle categorie professionali interessate.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Teresio DELFINO (UdC), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara sufficientemente soddisfatto della risposta, in particolare nella parte in cui essa ha fatto riferimento a forme di semplificazione procedurale volte ad accelerare i tempi necessari all'assunzione di lavoratori stagionali. Si domanda, inoltre, se la quota massima di 80.000 ingressi nel territorio nazionale, già prevista nel decreto per l'anno 2008 e confermata – per l'anno in corso – dal decreto attualmente in fase di registrazione, sia stata concordata con le associazioni di rappresentanza delle imprese operanti nel settore, dal momento che nell'anno precedente tale limite venne da esse giudicato inadeguato.

Si augura, infine, che possa essere al più presto adottata qualsiasi utile iniziativa volta a porre le aziende nelle condizioni di affrontare adeguatamente il periodo più intenso dei lavori in agricoltura.

5-01182 Gnecci: Innalzamento dell'età per il pensionamento delle donne nel pubblico impiego.

Marialuisa GNECCHI (PD), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ritiene che il Governo sia ancora in tempo per rimediare alla recente sentenza della Corte di giustizia europea, che ha rilevato un presunto contrasto con i principi comunitari di quella parte dell'ordinamento italiano che obbligherebbe le donne del settore pubblico ad andare in pensione a sessanta anni, sollecitando conseguentemente l'equiparazione all'età pensionistica degli uomini. Fa notare, infatti, che il Governo non si è attivato adeguatamente per dimostrare, in sede europea, che il regime pensionistico INPDAP non è un regime equiparabile a quello di un « fondo professionale », ma è un vero e proprio pilastro autonomo previdenziale sostitutivo, al pari dell'INPS: in quanto tale, dunque, questo regime sarebbe suscettibile di riconoscere, in coerenza con la direttiva comunitaria in materia, la facoltà di fissare in piena autonomia l'età per il pensionamento di vecchiaia di uomini e donne. Fa peraltro presente che, a giustificazione di tale impostazione, la stessa sentenza evoca – a suo giudizio non appropriatamente – il ruolo svolto nei confronti dei dipendenti statali, prima della creazione dell'INPDAP, dall'allora Ministero del tesoro, che si trasformava da « soggetto pagatore » della retribuzione a « soggetto erogatore » della pensione.

Nel rilevare, inoltre, che soltanto tredici Stati membri dell'UE prevedono un'età anagrafica uguale tra donne e uomini per accedere al trattamento pensionistico, chiede al rappresentante del Governo di valutare la possibilità di presentare un'apposita istanza di revoca della sentenza citata, nei tempi e nei modi prescritti dal

Regolamento di procedura della Corte di giustizia europea e dallo Statuto della stessa.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), precisando altresì che il Governo si sta muovendo con grande prudenza e moderazione sull'argomento, anche sul terreno del confronto con gli organismi comunitari, in modo da non determinare, in ogni caso, una mera presa d'atto automatica della sentenza comunitaria. Nell'impegnarsi a comunicare alla Commissione gli esiti di tale confronto, sottolinea inoltre che alla base di qualsiasi determinazione del Governo in ordine alle scelte da assumere saranno posti sia il coinvolgimento delle parti sociali sia il rispetto dei « criteri cardine » della gradualità e della volontarietà.

Marialuisa GNECCHI (PD) dichiara di non comprendere la ragioni per le quali il Governo dovrebbe procedere sulla strada della volontarietà, dal momento che, secondo l'ordinamento italiano, le donne non vengono collocate obbligatoriamente in pensione a sessanta anni, ma viene loro riconosciuto il diritto di proseguire il lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età.

Nel ribadire che soltanto tredici Paesi dell'Unione europea attualmente prevedono l'equiparazione tra uomini e donne, torna a segnalare che, al pari dell'INPS (che dalla stessa sentenza viene considerato « ente legale »), anche l'INPDAP dovrebbe vedersi riconosciuto il medesimo profilo giuridico, in luogo di quello di « fondo professionale », in modo da poter applicare l'articolo 7 della direttiva n. 79/7/CE, relativo alla facoltà di fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 marzo 2009.

Stefano SAGLIA, *presidente*, segnala che le Commissioni di merito non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Per tali ragioni, avverte che nella seduta odierna si concluderà il dibattito di carattere generale sul provvedimento, mentre la presentazione della proposta di parere da parte del relatore e la relativa deliberazione della Commissione avranno luogo nella giornata di domani, in attesa di verificare l'eventuale approvazione, da parte delle Commissioni di merito, di proposte emendative di specifico interesse nelle materie di competenza. A tale proposito, peraltro, invita lo stesso relatore a valutare con attenzione — in vista della predisposizione della sua proposta di parere — il contenuto dell'emendamento che i relatori hanno presentato presso le Commissioni di merito in tema di sostegno all'occupazione, considerato che esso potrebbe presentare aspetti problematici, laddove le risorse da destinare agli ammortizzatori sociali in deroga dovessero essere utilizzate per la cassa integrazione ordinaria.

Marialuisa GNECCHI (PD), con riferimento alla questione testé richiamata dal presidente, si domanda se il rappresentante del Governo sia in grado di quantificare con esattezza le risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga.

Maria Grazia GATTI (PD), intervenendo per una precisazione, ritiene che l'attuale stesura dell'emendamento dei relatori in materia di sostegno all'occupazione, presentato presso le Commissioni di merito, renda molto difficile definire come « strumenti in deroga » gli interventi ivi previsti.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI ricorda che, a seguito dell'accordo concluso di recente tra Governo e regioni, le disponibilità finanziarie per gli ammortizzatori sociali sono pari a circa 8 miliardi di euro; a tale cifra, peraltro, vanno aggiunti gli ulteriori stanziamenti – per un totale di quasi un miliardo di euro – derivanti dagli ultimi provvedimenti in materia finanziaria approvati da Governo e Parlamento, a partire dalla metà dell'anno 2008, diretti ad integrare le risorse del Fondo per l'occupazione.

Maria Grazia GATTI (PD), preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante

del Governo, invita comunque il relatore a prestare la massima attenzione alla proposta emendativa presentata dai relatori presso le Commissioni di merito, atteso che – qualora essa fosse finalizzata ad una copertura « di sistema » sostanzialmente generalizzata – potrebbe creare problemi non banali per la definizione degli strumenti, quali gli ammortizzatori sociali in deroga, messi in campo per fronteggiare l'attuale crisi occupazionale, posto anche che alcune regioni non hanno ancora concluso gli accordi di competenza.

Ivano MIGLIOLI (PD) chiede chiarimenti sui tempi a disposizione della Commissione per l'esame in sede consultiva del testo che risulterà dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito.

Stefano SAGLIA, *presidente*, assicura che saranno garantiti tempi adeguati per l'esame in sede consultiva, in armonia con quanto previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-00723 Caparini: Sul mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità privata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Caparini, relativa alla mancata sottoscrizione del contratto nazionale per i lavoratori delle strutture sanitarie private che trova applicazione nei confronti di tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da case di cura, presidi, ospedali classificati, Centri di riabilitazione e R.S.A. a carattere prevalentemente sanitario, con esclusione del personale medico, passo ad illustrare le notizie acquisite presso i competenti Uffici dell'Amministrazione che rappresento.

Appare utile, in premessa, ricordare che il Servizio Sanitario Nazionale remunera le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private sulla base di tariffe già comprensive dei costi delle risorse umane impiegate per l'erogazione delle prestazioni medesime.

In particolare, le Regioni hanno competenza in materia di accreditamento delle

relative strutture sanitarie e di finanziamento, a tariffe predefinite, per prestazione erogata.

Per quanto concerne lo specifico punto di interesse dell'Onorevole interrogante, vorrei ribadire che essendo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro atto negoziale tra le parti, lo stesso è demandato alla libera autonomia delle parti contraenti. A tutt'oggi, sono in grado di informare, non risulta pervenuta alcuna richiesta di incontro, presso il Ministero che rappresento relativa al rinnovo del CCNL in parola.

Certamente, qualora fossero intraprese iniziative in tal senso, il Ministero del Lavoro provvederà a convocare le parti sociali interessate.

In conclusione non può che auspicarsi che in tempi rapidi si possa giungere alla definizione della vertenza contrattuale che qui ci occupa in modo da garantire i diritti dei numerosi lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 2

**5-01119 Damiano: Situazione occupazionale dello stabilimento
INDESIT di None.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Damiano, con l'atto ispettivo cui passo a rispondere, sollecita l'attenzione sulla società Indesit e, in particolare, sullo stabilimento di None (Torino) interessato da una situazione di crisi determinata, nello specifico, da una domanda di mercato notevolmente al di sotto delle aspettative societarie, ma da inscrivere, più generalmente, nell'attuale grave congiuntura economica a livello mondiale.

Le notizie assunte presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresenta, della Regione Piemonte nonché del Ministero dello Sviluppo Economico, confermano quanto descritto nell'atto parlamentare dall'Onorevole Damiano ovvero che la società in parola, dopo un'approfondita comparazione dei dati aziendali relativi allo stabilimento di None ed a quello di Radomsko in Polonia, ha comunicato, nel corso di un incontro presso l'Unione Industriali di Torino, l'intenzione di chiudere lo stabilimento di che trattasi.

La Direzione aziendale ha tuttavia precisato di non aver posto in essere alcun atto formale relativo alla messa in mobilità dei dipendenti, essendo la fase di negoziazione con le parti sociali ancora nella fase iniziale.

La Regione Piemonte, interessata al riguardo, ha reso noto che, nel corso degli incontri istituzionali tenutisi presso la propria sede, non è stata data formale comunicazione della chiusura dello stabilimento di None; in quell'ambito, i rappresentanti dell'azienda hanno dichiarato che qualora la proprietà INDESIT assumesse la decisione di chiudere lo stabilimento di None, verrebbe posta in essere ogni utile azione tesa alla reindustrializzazione del-

l'area per far sì che il territorio non venga impoverito e i lavoratori possano fruire di maggiori opportunità occupazionali.

Presso il Ministero dello Sviluppo Economico sono attualmente in corso incontri con la Direzione aziendale e con le organizzazioni sindacali volte a verificare un percorso condiviso che consenta di scongiurare la totale chiusura dello stabilimento con le evidenti ripercussioni sul reddito dei lavoratori e sul tessuto sociale coinvolto.

In questo quadro, in accordo con le parti interessate, potrà essere attivato un tavolo di confronto presso il citato Ministero fin dalle prossime settimane.

La situazione appare, quindi, sostanzialmente, fluida; peraltro non risulta pervenuta alcuna istanza finalizzata alla fruizione di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dall'unità produttiva di None.

In conclusione nel segnalare che, ad oggi, le Parti sociali non hanno richiesto alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, né è pervenuta alcuna altra segnalazione al riguardo, non posso che ribadire l'esigenza, condivisa da tutte le parti istituzionalmente coinvolte, di pervenire ad una soluzione che realizzi al tempo stesso la salvaguardia dei posti di lavoro e la competitività complessiva del gruppo sui mercati internazionali. In questo senso posso garantire la massima attenzione ed impegno da parte del Governo, rimandando ad un momento successivo, quando saranno note le strategie aziendali, valutazioni in ordine ad eventuali contraccolpi occupazionali a tutto vantaggio di stabilimenti dislocati in altri Paesi comunitari.

ALLEGATO 3

5-01181 Delfino: Sul decreto sui flussi dei lavoratori stagionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Delfino, relativo al decreto-flussi per il corrente anno, passo ad illustrare i dati informativi trasmessi dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento e dal Ministero dell'interno.

Il decreto di programmazione transitoria degli ingressi di lavoratori extracomunitari per l'anno 2009, per le esigenze di carattere stagionale nei settori agricoltura e turistico alberghiero, è stato firmato lo scorso 20 marzo ed è attualmente in corso di registrazione.

Il provvedimento prevede, analogamente a quanto avvenuto nell'anno 2008, una quota massima di 80.000 ingressi nel territorio nazionale.

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti per l'istruttoria delle domande di richiesta e rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, la relativa procedura è completamente informatizzata; in particolare, è previsto uno scaglionamento della trattazione delle pratiche, basato sulla data presunta di avvio del rapporto di lavoro indicata dal datore di lavoro nell'istanza di nulla osta trasmessa per via telematica.

Il Ministero dell'interno ed il Ministero che rappresento hanno sottoscritto distinti Protocolli d'Intesa con le associazioni di rappresentanza delle imprese operanti nel settore agricolo e nel settore turistico-alberghiero, in quanto gran parte delle istanze riguardanti il settore del lavoro

stagionale vengono presentate dalle predette associazioni di categoria per conto dei loro iscritti.

In considerazione della già ricordata informatizzazione integrale dei procedimenti e dell'adozione di una modalità esclusiva di presentazione delle istanze, tali collaborazioni prevedono l'accesso al sistema informatico dello sportello unico per l'immigrazione con possibilità di inserire richieste di assunzione di lavoratori stranieri, così come di ottenere notizie sullo stato delle pratiche in lavorazione presso gli sportelli unici per l'immigrazione. In particolare, alle associazioni di rappresentanza viene data la possibilità di presentare richieste cumulative per conto dei datori di lavoro mediante un accesso diretto al sistema telematico dello sportello unico, che in sostanza elimina i passaggi intermedi e gli inconvenienti dovuti alle spedizioni postali delle richieste nominative.

Si confida che ciò possa consentire anche quest'anno di semplificare e rendere più rapide le procedure di attuazione del decreto sui flussi per i lavoratori stagionali, in modo tale che le imprese operanti nel settore agricolo e nel settore turistico-alberghiero possano avere la disponibilità della manodopera straniera in concomitanza con le loro effettive esigenze produttive.

In conclusione, vorrei informare che il 31 marzo prossimo si terrà una riunione preparatoria per l'avvio delle procedure di inoltro delle istanze di cui trattasi.

ALLEGATO 4

5-01182 Gnechi: Innalzamento dell'età per il pensionamento delle donne nel pubblico impiego.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Gnechi pone, con l'atto ispettivo che passo a discutere una questione di grande rilievo quale l'età per il pensionamento delle donne nel pubblico impiego, alla luce delle recenti prese di posizione da parte degli organismi comunitari.

Mi riferisco, evidentemente, alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, che con decisione del 13 novembre 2008, ha ritenuto che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 141 Ce, avendo mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia ad età diverse a seconda del sesso di appartenenza.

In proposito vorrei ricordare che l'articolo 37 della Costituzione stabilisce il principio di parità tra uomini e donne garantendo alla lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione spettanti al lavoratore; tale norma fondamentale prevede, nel contempo, che le condizioni lavorative devono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione.

La normativa in materia sin qui succedutasi nel nostro ordinamento ha, quindi, trovato nei principi su ricordati fondamento e ispirazione, consentendo la delineazione di un panorama legislativo, sotto tale aspetto, sostanzialmente congruo ed omogeneo.

L'assunzione da parte dello Stato del compito di predisporre un sistema di norme ed istituti volti alla realizzazione

della tutela previdenziale è avvenuta gradualmente ed ha coinciso, in massima parte, con l'affermazione dei principi solidaristici della Costituzione con particolare riferimento alla non discriminazione fondata sul sesso, principio sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. D'altro canto, anche la crescente emanazione di direttive CE in materia di sicurezza sociale e di lavoro ha segnato un notevole avanzamento nel processo di armonizzazione delle condizioni di lavoro all'interno dell'Unione europea ed ha stimolato il legislatore italiano verso la garanzia di nuove e più ampie tutele a favore di tutti i lavoratori.

Le differenziazioni normativamente poste non sono state fondate su un intento discriminatorio tra i due sessi, bensì hanno sin qui dimostrato una particolare attenzione da parte del legislatore alla tutela dell'occupazione femminile, considerato che la legislazione vigente attribuisce alle lavoratrici la facoltà e non l'obbligo di accedere al pensionamento prima degli uomini.

È altresì evidente che quanto fin qui detto va valutato alla luce di principi stabiliti a livello comunitario.

Proprio per la valenza e la complessità della questione posta in evidenza, sono sicuramente in grado di garantire la massima attenzione da parte di tutte le forze governative, impegnate nello sforzo comune di non pregiudicare un quadro di diritti ormai facente parte, anche culturalmente, della storia del nostro Paese conciliando, però, gli obblighi ai quali, come Paese membro dell'Unione europea, siamo chiamati.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	90
AVVERTENZA	89

SEDE REFERENTE

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio FAZIO.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Ricorda quindi che, nella precedente seduta, sono stati votati gli emendamenti riferiti all'articolo 3 ed è stato accantonato l'emendamento Palagiano 3.5. Su tale emendamento, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, si rimette alla Commissione, pur ritenendolo, per certi versi, superfluo.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Livia TURCO (PD), pur condividendo lo spirito dell'emendamento Palagiano 3.5, ritiene che esso non sia idoneo a produrre l'effetto che persegue. Annuncia pertanto voto contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 3.5.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 4, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Livia Turco 4.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Farina Coscioni 4.7; esprime parere contrario sul-

l'emendamento Bocciardo 4.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Bocciardo 4.2. Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento Bocciardo 4.3, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Bocciardo 4.4 e Farina Coscioni 4.6.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento Livia Turco 4.5, su cui esprime parere favorevole a condizione che sia modificato al fine di rendere più corretto, sotto il profilo formale, il testo risultante dalla sua eventuale approvazione, e per l'emendamento Bocciardo 4.3, su cui esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire la parola « pazienti » con la seguente: « malati ».

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che il suo invito al ritiro dell'emendamento Livia Turco 4.5 discende dalla considerazione che la legge statale debba occuparsi della campagna di informazione nazionale, ferma restando, naturalmente, la facoltà delle regioni di promuovere autonome campagne informative.

Livia TURCO (PD) ritiene che il suo emendamento 4.5, che può senz'altro essere riformulato per venire incontro ai rilievi formali sollevati dal rappresentante del Governo, non sia affatto lesivo della sfera di autonomia delle regioni.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ritiene che si potrebbe riformulare l'emendamento in discorso nel senso di prevedere che la campagna di informazione nazionale sia promossa dal Ministero competente di intesa con le regioni.

Carla CASTELLANI (PdL) teme che, in questa materia, lo strumento dell'intesa sia eccessivamente vincolante per il Governo.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO, riconsiderando il parere espresso in precedenza alla luce delle osservazioni formu-

late dai colleghi, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Livia Turco 4.5.

Livia TURCO (PD) insiste perché il suo emendamento 4.5 sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 4.5. Approva quindi l'emendamento Farina Coscioni 4.7 (*vedi allegato*).

Mariella BOCCIARDO (PdL) ritira il suo emendamento 4.1.

La Commissione approva l'emendamento Bocciardo 4.2 (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, spiega che il suo invito al ritiro dell'emendamento Bocciardo 4.3 è motivato dalla convinzione che il testo originario del comma 1 dell'articolo 4 sia più ampio e garantisca meglio, oltre che i malati, i loro familiari e le associazioni che ne rappresentano gli interessi.

Mariella BOCCIARDO (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 4.3.

Ritira altresì il suo emendamento 4.4.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 4.6, volto a prevedere che la campagna di informazione di cui all'articolo 4 abbia ad oggetto principalmente la diffusione di informazioni e conoscenza.

Livia TURCO (PD) dichiara di condividere l'emendamento Farina Coscioni 4.6.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa notare che le finalità indicate dalla collega Farina Coscioni sono già contemplate al comma 1, mentre il comma 2 individua finalità aggiuntive della campagna di informazione. Ritiene altresì che, per le medesime ragioni, al comma 2 debbano essere soppresse le parole « nonché per l'accesso alle cure palliative » e presenta, a tal fine, l'emendamento 4.10 (*vedi allegato*).

Carmelo PORCU (Pdl) ritiene che la promozione della cultura della lotta contro il dolore sia tanto importante quanto la diffusione di informazioni e conoscenza al riguardo, anche per il ruolo che le regioni, le strutture sanitarie e i medici sono chiamati a svolgere al fine di rendere effettive le innovazioni introdotte dal progetto di legge in esame.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 4.6.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.10 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.10 del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede ai presentatori di fornire chiarimenti sulle finalità dell'emendamento Livia Turco 5.4. Auspica quindi l'approvazione dell'emendamento 5.9 del relatore, mentre invita i presentatori a riformulare l'emendamento Palagiano 5.6, nel senso di prevedere che la lettera c) del comma 2 sia soppressa e, conseguentemente, sia soppresso l'intero articolo 8. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Bocciardo 5.2, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Mussolini 5.3, Bocciardo 5.1 e Laura Molteni 5.8. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Farina Coscioni 5.7 e invita, infine, i presentatori a ritirare l'emendamento Livia Turco 5.5.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore, eccezion fatta per gli emendamenti Bocciardo 5.1 e Molteni 5.8, sui quali, prima di pronunciarsi, desidera acquisire chiarimenti da parte dei presentatori.

Livia TURCO (PD) chiarisce che il suo emendamento 5.4 muove dalla considerazione che la rete di cure palliative non può essere istituita con decreto ministeriale, se

non nell'ambito degli ordinari strumenti di programmazione del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i livelli essenziali di assistenza, trattandosi evidentemente di una modalità di organizzazione dello stesso Servizio. Ritiene inoltre che il citato decreto non possa avere altro valore che quello di un atto di indirizzo rivolto alle regioni, nell'ambito degli strumenti di programmazione del Servizio sanitario nazionale, senza con ciò volerne ridurre il significato o la coerenza.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO riconosce la fondatezza del problema sollevato dall'onorevole Livia Turco e ritiene che la natura di atto di indirizzo del provvedimento in discorso debba essere chiarita in modo esplicito.

Laura MOLTENI (LNP) concorda con quanti l'hanno preceduta nel ritenere che l'atto normativo di cui al comma 1 dell'articolo 5 non possa avere altro valore che quello di un atto di indirizzo, che tenga conto delle diverse realtà regionali in materia di cure palliative e terapie del dolore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Livia Turco 5.4, al fine di consentire una più attenta ponderazione delle questioni ad esso connesse, e, di conseguenza, l'emendamento 5.9 del relatore.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, chiarisce che la riformulazione dell'emendamento Palagiano 5.6, da lui proposta, è motivata dalla convinzione che l'eventuale istituzione di un centro di teleassistenza rientri nell'autonomia organizzativa delle regioni e non possa pertanto essere disciplinata, in dettaglio, dalla legge statale.

Antonio PALAGIANO (IdV) riformula il suo emendamento 5.6 nel senso indicato dal relatore (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sull'emendamento Palagiano 5.6, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 5.6 (*Nuova formulazione*). Approva quindi l'emendamento Bocciardo 5.2 (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che il suo invito al ritiro dell'emendamento Mussolini 5.3 dipende dall'assenza di una quantificazione degli oneri e di un'adeguata copertura finanziaria.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ritiene che i profili inerenti alla copertura finanziaria potranno essere meglio valutati dalla V Commissione e sottolinea come la norma contenuta nell'emendamento in discorso, che riproduce una misura adottata di recente in Francia, rivesta una notevole importanza sotto il profilo sociale e sanitario.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) ritiene che l'istituto previsto nel suo emendamento 5.3, oltre a rappresentare, come ricordato dal collega Di Virgilio, una norma di grande civiltà recentemente approvata in Francia, non sollevi problemi insuperabili sotto il profilo finanziario, poiché la definizione dell'importo del sussidio è demandata al Governo.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur condividendo le nobili finalità dell'emendamento in esame, osserva che esso, nella sua attuale formulazione, incorrerebbe nella censura della V Commissione per contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. Ritiene altresì che le famiglie destinatarie del sussidio abbiano bisogno, oltre che di un supporto finanziario, anche di adeguati servizi e assistenza, come quelli approntati già oggi da alcune regioni.

Delia MURER (PD) ritiene che l'emendamento Mussolini 5.3 costituisca un segnale importante di attenzione verso le famiglie destinatarie del sussidio.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) si dichiara disponibile a ritirare il suo emendamento 5.3, qualora il Governo fosse, a sua volta, disposto a collaborare all'individuazione di una copertura finanziaria adeguata.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO ritiene che la copertura finanziaria dell'emendamento in questione possa essere individuata solo attraverso un approfondito confronto con le regioni, che necessita di tempi adeguati. Il Governo si impegna, comunque, ad avviare in tempi brevi tale confronto.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) si associa alla disponibilità espressa dall'onorevole Mussolini, non avendo certo l'emendamento in questione la finalità di rallentare l'*iter* di approvazione del progetto di legge in esame.

Carmelo PORCU (PdL), sottolineando la grande importanza dell'assistenza prestata dalle famiglie ai malati terminali, ricorda come ad essa si oppongano, assai spesso, ostacoli di ordine non soltanto economico. Invita pertanto il Governo a valutare, contestualmente alla verifica della copertura dell'emendamento in discorso, l'opportunità di interventi ulteriori o alternativi a favore dei lavoratori dipendenti che debbano prestare assistenza a familiari che siano malati terminali.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento 5.3.

Mariella BOCCIARDO (PdL) illustra il suo emendamento 5.1, volto a favorire l'integrazione della rete di cure palliative con le altre strutture operanti nello stesso ambito.

Livia TURCO (PD) dichiara di non comprendere le finalità dell'emendamento in esame, in quanto l'integrazione tra le strutture, all'interno del Servizio sanitario nazionale, dovrebbe essere una modalità

organizzativa e funzionale consueta e generalizzata.

Mariella BOCCIARDO (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 5.1.

Laura MOLTENI (LNP) illustra il suo emendamento 5.8, ritenendo che le risorse previste dal comma 8 siano assolutamente insufficienti e che, pertanto, il problema della copertura finanziaria, anche delle disposizioni di cui all'articolo 5, possa essere meglio affrontato nell'ambito di una riconsiderazione dell'articolo 17.

Livia TURCO (PD) dichiara di condividere l'emendamento Laura Molteni 5.8, ritenendo che il finanziamento degli interventi in discorso debba essere ricondotto alla ridefinizione dei livelli essenziali di assistenza e possa essere meglio affrontato all'atto di esaminare l'articolo 17. Ritira pertanto il suo emendamento 5.5.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, riconsiderando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Laura Molteni 5.8.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 5.8 (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Laura Molteni 5.8, l'emendamento Farina Coscioni 5.7 deve intendersi precluso. Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 6, invita i presentatori a fornire chiarimenti in ordine all'emendamento Palagiano 6.4. Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento Bocciardo 6.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Bocciardo 6.2. Invita, infine, il presentatore a ritirare l'emendamento Bocciardo 6.3.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo emendamento 6.4, chiarendo che, a suo avviso, il Coordinamento operativo della rete debba essere unico e di livello nazionale.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO osserva che l'istituzione di un Coordinamento operativo della rete di cure palliative a livello nazionale non può avere l'assenso del Governo, anche perché in palese contrasto con il Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 6 comporti il rischio di una sovrapposizione tra i compiti del Coordinamento operativo della rete e quelli dell'*équipe* multidisciplinare esperta in cure palliative.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), condividendo le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, ritiene che sarebbe preferibile sopprimere l'intero articolo 6.

Marco CALGARO (PD) concorda con l'onorevole Di Virgilio.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che, ferma restando l'autonomia delle regioni, potrebbe essere utile fornire loro alcune indicazioni sulle modalità di coordinamento della rete delle cure palliative. Ritiene pertanto che sarebbe preferibile approfondire maggiormente la tematica affrontata nell'articolo 6.

Livia TURCO (PD) dichiara di condividere le osservazioni formulate dal collega Di Virgilio e, da ultimo, dal collega Polledri.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, alla luce delle osservazioni formulate dai colleghi e considerata l'imminenza della ripresa dei lavori dell'Assemblea, propone di

rinvia l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 alla seduta già convocata per domani.

La Commissione concorda.

Carla CASTELLANI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottopone alla presidenza l'opportunità di un rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2008, anche in considerazione dell'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sull'argomento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che l'esigenza rappresentata dall'onorevole Castellani sarà senz'altro presa in considerazione nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e XII, già convocata per la giornata di giovedì prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche.
C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.

ALLEGATO

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: cure palliative e.

Conseguentemente, dopo la parola: de-generative, aggiungere le seguenti: e di cure palliative.

4. 7. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: e la collaborazione dei medici di medicina generale aggiungere le seguenti: e dei pediatri di libera scelta.

4. 2. Bocciardo.

Al comma 2, sopprimere le parole: , nonché per l'accesso alle cure palliative.

4. 10. Il relatore.

ART. 5.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

5. 6. (Nuova formulazione) Palagiano, Mura.

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: medicina generale aggiungere le seguenti: e pediatra di libera scelta.

5. 2. Bocciardo.

Sopprimere i commi 8 e 9.

5. 8. Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263/A Governo, approvato dal Senato	91
--	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 marzo 2009.

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263/A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.40 alle 14.50 e dalle 17.45 alle 17.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	92
------------------	----

Martedì 24 marzo 2009.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.*

*DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
C. 2232 Governo.*

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	93
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio Piccirillo	93

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 21.15.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE svolge alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori. Si apre un dibattito nel quale intervengono il senatore ESPOSITO, il deputato ROSATO ed il senatore CAFORIO.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio Piccirillo.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio PICCIRILLO, il quale svolge una relazione sulla quale intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i senatori CAFORIO ed ESPOSITO ed il deputato ROSATO.

La seduta termina alle 22.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Audizione del Presidente del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), dott. Fabio Pistella (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	94
--	----

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.20.

Audizione del Presidente del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), dott. Fabio Pistella.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Maurizio LEO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Maurizio LEO, *presidente*, introduce l'audizione del dott. Fabio PISTELLA, *Presidente del Centro Nazionale per l'Informa-*

tica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).

Il dott. PISTELLA svolge quindi una relazione al termine della quale risponde alle domande e alle osservazioni poste dal senatore Candido DE ANGELIS (PdL), dal deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD) e dalla senatrice Maria Ida GERMONTANI (PdL).

Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia il dott. PISTELLA e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

Esame di una risoluzione relativa ai minori stranieri non accompagnati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	97
AVVERTENZA	96

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 9.15.

Esame di una risoluzione relativa ai minori stranieri non accompagnati.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione in titolo rinviato nella seduta di mercoledì 11 marzo scorso.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente e relatore*, avverte che il rappresentante del Governo, invitato a partecipare alla seduta odierna, ha comunicato di non poter essere presente.

Avverte che sono state presentate dalla deputata Luisa Capitanio Santolini alcune proposte emendative al testo della risoluzione in esame (*vedi allegato*).

In particolare, rileva che alcune di queste proposte emendative sono di mero coordinamento formale e come tali le accoglie; perciò non sono pubblicate. Le altre invece, di carattere sostanziale, saranno esaminate dalla Commissione ed eventualmente votate.

Propone quindi di procedere all'esame del testo della risoluzione in titolo, dichiarandosi disponibile ad accogliere eventuali ulteriori proposte di riformulazione avanzate in corso di seduta.

In via incidentale, preannuncia l'intenzione di presentare, insieme ad altri deputati, una mozione in Assemblea sullo stesso tema oggetto del testo in esame.

Passando al testo della risoluzione, accoglie come riformulazioni gli emendamenti nn. 1, 2 e 3.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), illustrando l'emendamento n. 4, fa presente che l'inciso che intende modificare è formulato con poca chiarezza, poiché descrive la situazione dei minori ospitati nelle strutture di ospitalità dei comuni in senso inverso rispetto alla successione cronologica degli eventi che seguono il loro arrivo in Italia.

Amalia SCHIRRU (PD) condivide con la deputata Capitanio Santolini l'opportunità di modificare l'inciso in esame, poiché sembra ricondurre unicamente alle difficoltà finanziarie dei comuni le ragioni dell'allontanamento dei minori dalle strutture ospitanti cui sono affidati dal magistrato.

Irene ADERENTI (LNP) chiede chiarimenti sulla formulazione del testo in esame, con riferimento al finanziamento della permanenza dei minori nelle strutture ospitanti dopo il provvedimento di affidamento del magistrato.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, sottolineando che una volta emesso il provvedimento di affidamento del giudice la permanenza dei minori stranieri non è più finanziata dal Ministero degli interni, si dichiara favorevole a mantenere l'inciso in esame, ritenendo che evidenzia al meglio il fatto che le maggiori criticità nella permanenza dei minori stranieri sul nostro territorio siano da ricondurre proprio alle

gravi difficoltà finanziarie dei comuni ospitanti.

Considerata quindi l'imminenza delle votazioni nell'Assemblea della Camera, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

Risoluzioni sui minori stranieri non accompagnati.**EMENDAMENTI**

Al primo paragrafo delle premesse dopo le parole: legislazione vigente, inserire le seguenti: in materia di infanzia e adolescenza.

1. Capitano Santolini.

Al quarto paragrafo delle premesse, sostituire le parole: l'abuso e lo sfruttamento sessuale, con le seguenti: dei minori abusati e sfruttati sessualmente.

2. Capitano Santolini.

Al quattordicesimo paragrafo delle premesse, sostituire la parola: tragitto con le seguenti: viaggio verso l'Italia.

3. Capitano Santolini.

Al quindicesimo paragrafo delle premesse, sostituire le parole: da ai comuni fino al termine del paragrafo con le seguenti: infatti, una volta sbarcati sulle nostre coste, i minori non accompagnati vengono subito trasferiti nei centri di prima accoglienza; quindi, la magistratura, attraverso l'emanazione di provvedimenti di tutela, affida tali minori ai comuni, i quali a loro volta provvedono a collocarli presso comunità ospitanti;

4. Capitano Santolini.

Sostituire Il sedicesimo paragrafo delle premesse con il seguente:

tali comunità alloggio vengono finanziate dai comuni dei territori limitrofi alle aree di sbarco degli immigrati clandestini; tuttavia, il carico finanziario richiesto ai comuni risulta spesso insostenibile rispetto alle loro capacità finanziarie e la conseguenza è che, per evitare il dissesto finanziario, l'ente è costretto a sospendere le erogazioni economiche a favore delle comunità che accolgono i minori stranieri non accompagnati con tutte le conseguenze facilmente immaginabili. Tutto questo lede i diritti dei minori ad una accoglienza dignitosa, in grado di tutelarli realmente;

5. Capitano Santolini.

Al ventunesimo paragrafo delle premesse, sostituire le parole da: le condizioni socio-economiche a rientro con le seguenti: che si trovi in pessime condizioni economiche.

6. Capitano Santolini.

Al ventunesimo paragrafo delle premesse, sostituire le parole: la disponibilità di assistenza; il livello di integrazione sociale con le seguenti: che non trovi disponibilità di assistenza; che non raggiunga un sufficiente livello di integrazione sociale.

7. Capitano Santolini.

Al quinto paragrafo del dispositivo, dopo le parole: in alcun modo condizionata inserire le seguenti: dalla mancanza di fondi o.

8. Capitanio Santolini.

Al quinto paragrafo del dispositivo, sostituire le parole: le quali potrebbero indurre i minori ad allontanarsi con le seguenti: in

quanto queste condizioni ledono i diritti dei minori.

9. Capitanio Santolini.

Al sesto paragrafo del dispositivo, sostituire la parola: dimissioni con la seguente: dimissioni.

10. Capitanio Santolini.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C. 748 ..	18
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
<i>ALLEGATO 1 (Subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 3.0.31 dei relatori)</i>	29
<i>ALLEGATO 2 (Subemendamento riferito all'articolo aggiuntivo 7.0.214 dei relatori riammesso)</i> ..	30
<i>ALLEGATO 3 (Nuova formulazione dell'emendamento 7.100 dei relatori)</i>	31
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati nel corso della seduta)</i>	33

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale per la telematica per i trasporti e la sicurezza (TTS Italia), nell'ambito dell'esame del piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.)	40
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	41
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Emendamenti C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	42
--	----

AVVERTENZA	42
------------------	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
--	----

SEDE REFERENTE:

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	51
--	----

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	53
D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	54
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	59
AVVERTENZA	58

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite	60
Audizione del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo della Commissione europea, Stefano Manservigi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

RISOLUZIONI:

7-00132 Guido Dussin: definizione di un programma poliennale di interventi per la difesa del suolo (<i>Discussione e rinvio</i>)	64
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. C. 2098 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione sul Monte Amiata per verificare l'impatto ambientale di alcune centrali geotermiche presenti (16 febbraio 2009)	67
--	----

ERRATA CORRIGE	68
----------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	69
---	----

Sull'ordine dei lavori	69
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	70

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2099 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-00723 Caparini: Sul mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità privata	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	80
5-01119 Damiano: Situazione occupazionale dello stabilimento INDESIT di None	76
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	81

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01181 Delfino: Sul decreto sui flussi dei lavoratori stagionali	77
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	82
5-01182 Gneccchi: Innalzamento dell'età per il pensionamento delle donne nel pubblico impiego	77
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	83

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	78
--	----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	90
AVVERTENZA	89

XIII Agricoltura

COMITATO DEI NOVE:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263/A Governo, approvato dal Senato	91
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

AVVERTENZA	92
------------------	----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	93
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio Piccirillo	93

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Audizione del Presidente del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), dott. Fabio Pistella (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	94
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

Esame di una risoluzione relativa ai minori stranieri non accompagnati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	97
AVVERTENZA	96

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 2,14



16SMC0001570